SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 99

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 29 aprile 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 2024.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Quindici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Quindici (Avellino) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 2024;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Quindici (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Quindici (Avellino) è affidata, per la durata di diciotto mesi alla commissione straordinaria composta da:

dott. Vincenzo Lubrano - viceprefetto;

dott.ssa Sabrina D'Angeli - viceprefetto;

dott.ssa Alessandra Pascarella - dirigente II fascia area I.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 27 marzo 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2024 reg n. 1059

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Quindici (Avellino), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione locale, nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Alcune segnalazioni all'autorità giudiziaria, scaturite da un'attività di monitoraggio condotta dal Comando provinciale dei Carabinieri di Avellino su episodi occorsi in occasione delle consultazioni elettorali che hanno interessato l'ente nel 2020 nonché nel corso del mandato elettorale, hanno evidenziato possibili forme di condizionamento dell'amministrazione locale da parte di organizzazioni criminali operanti sul territorio di Quindici.

Pertanto, il prefetto di Avellino, con decreto del 15 maggio 2023, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune per gli accertamenti di rito, attività ispettiva che è stata poi prorogata per ulteriori tre mesi ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine del predetto accesso, la commissione d'indagine ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Avellino ha convocato il 20 dicembre 2023 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino e il sostituto procuratore delegato con compiti di coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Napoli.

Questi ultimi, nel soffermarsi in particolare sui risultati degli accertamenti riguardanti il settore degli affidamenti di lavori pubblici, servizi, forniture, beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nonché sul fenomeno dell'abusivismo, si sono espressi all'unanimità sul concreto pericolo di permeabilità dell'ente alle logiche della criminalità organizzata. Il prefetto di Avellino ha poi trasmesso l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Il Comune di Quindici insiste in un territorio caratterizzato da una conclamata e radicata presenza di associazioni a delinquere di tipo mafioso, come dimostrato dalle risultanze di numerose inchie-

ste giudiziarie sfociate in procedimenti penali e relative sentenze di condanna a carico di alcuni soggetti appartenenti ai principali gruppi criminali operanti su quel territorio. In particolare, risultano attive due consorterie camorristiche storicamente in conflitto, che a partire dagli anni 80 sono state protagoniste di sanguinosi fatti di cronaca di chiaro stampo camorristico. L'origine della faida tra le due cosche criminali si colloca all'indomani del sisma del 1980 e va individuata nella gestione da parte delle amministrazioni comunali delle ingenti risorse pubbliche destinate alla ricostruzione delle aree maggiormente colpite dal terremoto.

Gli elementi raccolti presso il Comune di Quindici hanno fortemente evidenziato l'alta permeabilità dell'ente da parte del crimine organizzato interessato ad infiltrarsi nella gestione della cosa pubblica che, come evidenziato dal procuratore delegato della DDA in sede di comitato, rappresenta nella nuova fase storica «un 'occasione di incontro e non più di scontro tra i due clan egemoni sul territorio» Permeabilità risalente e confermata nel tempo, come dimostrato dai due provvedimenti di scioglimento per infiltrazioni della criminalità organizzata che hanno riguardato l'ente prima nel 1993 e a seguire nel 2002.

Il prefetto di Avellino ha, innanzitutto, posto in risalto come. l'attuale amministrazione comunale sia in assoluta continuità politico-amministrativa con la precedente consiliatura (2015-2020), atteso che il sindaco è stato riconfermato alla guida dell'ente locale insieme alla metà dei consiglieri comunali uscenti già in carica nella trascorsa gestione amministrativa. Ulteriore elemento di continuità è stato riscontrato anche nella giunta comunale, con particolare riferimento ad un assessore esterno che già nella precedente consiliatura aveva ricoperto la carica di responsabile delle aree lavori pubblici/urbanistica e polizia locale. Il prefetto sottolinea in proposito la circostanza, sintomatica, che la responsabilità delle dette aree di indubbia rilevanza strategica per la vita dell'ente, e maggiormente esposte a forme di condizionamento e/o infiltrazione da parte della criminalità organizzata, sia stata costantemente affidata a soggetti individuati all'esterno della compagine eletta.

Di non poco rilievo è il fatto che il primo cittadino è stato rinviato a giudizio in quanto ritenuto responsabile, in concorso con altre persone, tra cui un soggetto imparentato con il reggente dell'organizzazione camorristica omonima, per i reati di falso contestati nell'ambito di un procedimento penale in materia di «false dichiarazioni di residenza» connesse alle elezioni amministrative del 2020. Il procedimento penale in questione, che vede coinvolti anche altri esponenti della compagine amministrativa, scaturisce dalle indagini condotte dall'arma dei carabinieri a partire dalle denunce pubbliche di alcune anomalie riguardanti la fase prodromica alle elezioni del 20 e 21 settembre 2020, che hanno fatto emergere un sistema fraudolento di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente di soggetti di provenienza esterna ai comune, finalizzato presumibilmente a falsare i risultati elettorali per assicurare la vittoria alla lista del primo cittadino rieletto.

Le indagini condotte hanno evidenziato il ruolo nevralgico avuto dal sindaco nella vicenda, in quanto con disposizione di carattere urgente e derogatorio - motivata dallo stato di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da Covid-19, adottata a ridosso dello svolgimento delle elezioni e applicata per i soli due mesi precedenti le stesse ha avocato a sé le verifiche sul possesso dei requisiti nei procedimenti di cambio di residenza, normalmente spettanti al personale della polizia municipale, validando richieste presentate in numero insolitamente alto intervenute nei mesi precedenti lo svolgimento delle elezioni. Tali validazioni sarebbero state disposte a seguito di asseriti sopralluoghi effettuati personalmente dal primo cittadino, attestati peraltro da documentazione incompleta e lacunosa e a conclusione di *iter* istruttori viziati da plurime irregolarità procedimentali.

In particolare, è emerso che alcune delle anzidette richieste di residenza erano associate ad indirizzi riferibili a soggetti vicini ai sodalizi criminali o agli stessi candidati nella lista del sindaco, e comunque corrispondenti ad immobili in stato di abbandono ovvero mai abitati dai residenti formalmente dichiarati. Tra le false dichiarazioni accertate, tutte accomunate dalla riconducibilità a due soggetti imparentati con appartenenti ai clan criminali e sostenitori della lista collegata al primo cittadino, si annovera anche quella riferita al nucleo familiare dello stesso sindaco.

Gli accertamenti delle forze di polizia hanno inoltre fatto emergere legami di parentela e/o solide frequentazioni del sindaco con soggetti appartenenti o vicini ai sodalizi criminali radicati nel contesto territoriale di riferimento. In particolare, nei confronti del sindaco risulta - nonostante le dichiarazioni in senso nettamente contrario rilasciate dall'interessato nel corso dell'audizione svolta innanzi alla commissione di accesso - oltre al legame di parentela con un esponente del clan egemone gravato da precedenti di polizia di varia natura inclusi reati con aggravante mafiosa, anche un contesto relazionale caratterizzato da stretti rapporti e frequentazioni personali con soggetti intranei alle organizzazioni criminali.

La documentazione fotografica acquisita nel corso di un'attività di monitoraggio su profili social attesta infatti che a due eventi di particolare rilievo per la famiglia del primo cittadino hanno partecipato numerosi invitati, intranei ovvero vicini ai sodalizi criminali egemoni. La presenza di soggetti aventi rapporti parentali con i membri del clan criminale è stata riscontrata anche in occasione del corteo spontaneo formatosi per i festeggiamenti della vittoria elettorale della lista capeggiata dal sindaco, di cui peraltro alcuni di essi risultano sottoscrittori. Al riguardo, assume rilievo sintomatico la condotta tenuta durante il suddetto corteo dal sindaco che, come documentato da una videoregistrazione consegnata all'arma dei carabinieri, si separava dal corteo principale per poi riunirsi allo stesso dopo aver percorso la strada in cui è notoriamente ubicata l'abitazione del defunto boss di uno dei clan criminali egemoni.

Gli esiti dell'attività ispettiva hanno altresì evidenziato legami parentali degli amministratori, molti dei quali gravati da precedenti di polizia, e dei dipendenti con appartenenti ai sodalizi criminali. Al riguardo, la relazione prefettizia mette significativamente in risalto che il soggetto nominato dal sindaco per il nucleo di valutazione in forma monocratica, per il triennio 2020/2023, peraltro riconfermato nell'incarico già ricoperto nel triennio precedente, è legato da forti vincoli di parentela con la locale famiglia criminale egemone. In proposito, viene sottolineata la sostanziale inerzia rispetto ai compiti inerenti al monitoraggio del sistema di valutazione della performance individuale e organizzativa, in materia di trasparenza e integrità dei controlli interni, oltre che in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, circostanza che assume pregnante significato proprio alla luce della natura fiduciaria di un incarico di particolare rilevanza conferito ad un soggetto vicino alla criminalità.

Rapporti parentali, diretti o indiretti, con soggetti·contigui al locale contesto malavitoso vengono rilevati·anche nei riguardi di alcuni dipendenti comunali, alcuni di questi, peraltro, direttamente gravati da precedenti penali di varia natura.

Tale quadro di rapporti di parentela, frequentazioni e condivisione di interessi tra il crimine organizzato, il vertice dell'amministrazione comunale, componenti dell'organo consiliare e dell'apparato burocratico, in uno con la diffusa presenza del fenomeno della criminalità organizzata nel piccolo territorio quindicese, come rimarcato nella relazione prefettizia, concorrono, se globalmente valutati, a fondare la ragionevole ricostruzione di un condizionamento dell'attività amministrativa in favore degli illeciti interessi di organizzazioni criminali.

La commissione di indagine si è poi soffermata sull'analisi del settore degli affidamenti pubblici di lavori, servizi e forniture nel periodo 2015/2023, corrispondente ai due mandati consecutivi dell'amministrazione guidata dallo stesso sindaco, evidenziando plurime criticità ed elementi disfunzionali che, come rilevato nella relazione ispettiva, concorrono a delineare «un quadro indiziario rappresentativo dell'intendimento di derogare alle procedure ordinarie presumibilmente per indirizzare gli affidamenti verso imprese "di comodo", in capo alle quali sono stati accertati collegamenti diretti e/o indiretti con esponenti di spicco dei clan criminali del territorio».

Le diffuse irregolarità amministrative riscontrate nel settore dei contratti pubblici sono da ritenersi imputabili sia ai responsabili dei settori tecnici sia all'inerzia dell'apparato politico dell'ente, che ha omesso di esercitare la funzione di direzione politico-amministrativa e di controllo arrivando in alcuni casi ad ingerirsi indebitamente nelle scelte di competenza dell'apparato burocratico-gestionale, e intervenendo, anche in modo arbitrario, negli spazi di gestione concessi dal legislatore nei piccoli enti, con il risultato di agevolare imprese collegate ai sodalizi criminali.

In primo luogo, è stato evidenziato che nel suddetto arco temporale sono state espletate soltanto tre procedure di gara, peraltro caratterizzate da numerose anomalie rispetto alla normativa di riferimento prima fra tutte la scarsissima partecipazione di imprese estranee al territorio, in contrasto con il criterio di rotazione degli inviti, oltre all'esiguità del ribasso offerto e aggiudicato.

In questo contesto la relazione della commissione d'indagine si è focalizzata sulla procedura di gara relativa ai lavori di sistemazione e adeguamento funzionale di una strada comunale, di importo pari a oltre un milione di euro, aggiudicata, in esito alla consultazione di un numero imprecisato di operatori e senza un criterio apparente, ad una ditta il cui amministratore unico, unitamente al presidente della commissione di gara, risulta essere stato deferito in stato di libertà per i reati di cui agli articoli 353-*bis* (turbata libertà di scelta del contraente), 452-*quater* (disastro ambientale), 640-*bis* (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), 479 (falso ideologico in atto pubblico), 624 (furto) del codice penale.

Analoghe criticità sono state riscontrate anche in relazione alla procedura concernente l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di un campo sportivo, aggiudicato all'unica società partecipante, in capo al cui titolare, già affidatario del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti presso il Comune di Quindici, risulta una condanna per abuso d'ufficio aggravata dalle circostanze di cui al vigente art. 416-*bis* 1 del codice penale (aggravanti dell'agevolazione mafiosa). La commissione di accesso reputa particolarmente significativa della permeabilità dell'azione amministrativa agli interessi criminali la circostanza che l'imprenditore in questione, ritenuto fiancheggiatore del clan egemone, come già rilevato in occasione del primo scioglimento disposto nel 1993, sia stato ancora una volta affidatario di lavori da parte del comune.

Gli accertamenti ispettivi hanno poi rilevato il ricorso dell'amministrazione agli affidamenti diretti in misura preponderante e non giustificata rispetto alle procedure negoziate, dato ritenuto da ANAC di per sé significativo in termini di prevenzione del malaffare e della corruzione. Le procedure in parola sono caratterizzate da una disciplina lacunosa per quanto attiene anzitutto alle modalità di conduzione delle indagini di mercato, queste ultime effettuate attraverso la consultazione di elenchi di fornitori aggiornati nel tempo in modo confuso, in ogni caso senza provvedere alla verifica dei requisiti e/o determinazioni per l'integrazione e/o sostituzione delle ditte e dei tecnici esistenti da parte del responsabile di settore. Tali elenchi risultano predisposti con approssimazione e opacità e meramente richiamati, di volta in volta, soltanto per giustificare l'inserimento *ex post* di una specifica ditta, ovvero in alcuni casi la scelta è ricaduta su ditte non inserite negli elenchi. In tutti i casi risultano costantemente disattesi i princìpi generali in materia di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e concessioni, tra cui, in particolare, il principio di rotazione. Inoltre, nei confronti di alcune delle imprese affidatarie di plurimi affidamenti, di importo complessivamente superiore alla soglia di 5.000 euro, sono state accertate consistenti pendenze debitorie e, verosimilmente, il frazionamento dei servizi in affidamenti di piccoli importi appare finalizzato ad eludere i controlli previsti dall'art. 48-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 da parte del responsabile dell'area economico-finanziaria prima dell'emissione dei mandati di pagamento.

Ulteriori criticità sono segnalate in relazione all'affidamento dei lavori di sistemazione di alcune strade montane ad una ditta il cui titolare risulta strettamente legato per rapporti parentali con un soggetto affiliato al clan criminale egemone, soggetto quest'ultimo già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale perché ritenuto «persona pericolosa ai sensi della legge antimafia».

Anomalie e irregolarità sono emerse anche per i numerosi affidamenti, ravvicinati nel tempo, disposti in favore di un 'impresa operante nel novero delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, non iscritta nella *white list* della prefettura di Avellino, il cui amministratore unico, sottoscrittore della lista elettorale guidata dal sindaco eletto, risulta legato da stretti rapporti di parentela e condivisione di interessi con figure apicali del clan criminale. Al riguardo, viene evidenziato come gli affidamenti in favore di quell'impresa siano stati effettuati attraverso l'adozione e la sottoscrizione da parte del sindaco, in luogo del responsabile del procedimento e senza addurre valida motivazione, di diverse determinazioni concernenti l'affidamento e la liquidazione delle prestazioni, atti rientranti nell'area di competenza prettamente gestionale, in palese violazione del principio di separazione fra politica e amministrazione. Si aggiunge inoltre che, come riscontrato nel corso dell'indagine ispettiva, per nessuna di queste prestazioni risultano effettuate le verifiche di regolare esecuzione dei lavori, e che alle dipendenze di detta impresa non risulta personale regolarmente assunto.

Analoghe irregolarità sono state accertate anche con riguardo a svariati affidamenti diretti di lavori di manutenzione tra il 2020 e il 2023 a due diverse ditte, riconducibili alla medesima persona, anch'essa unita da legami di parentela e interesse con soggetti vicini o appartenenti al clan criminale. In proposito, vengono evidenziati l'assenza di controllo sui requisiti delle ditte, la mancanza di verifica di regolare esecuzione, l'assenza di personale regolarmente assunto, la violazione del principio di rotazione per tipologia di servizio/fornitura e il ricorso all'artificioso frazionamento dell'importo dei lavori per eludere i vincoli posti dalla normativa in materia di affidamenti diretti.

Rilevanti profili di illegittimità sono stati riscontrati con riguardo all'affidamento dei servizi di raccolta e differenziamento dei rifiuti e, separatamente, di quello di vigilanza del territorio, aggiudicati già nel 2019 alla stessa società, poi prorogati nel 2020 in violazione della normativa in materia di proroghe contrattuali nonché del principio di rotazione. Sono state altresì sottolineate, oltre alle anomale modalità di formulazione e spacchettamento dei servizi oggetto di affidamento - trattandosi di servizi l'uno parte integrante dell'altro in quanto rientranti nell'attività di contrasto all'inquinamento delle aree rurali del comune - le circostanze temporali di tali affidamenti e delle proroghe, avvenuti pochi mesi prima delle posticipate elezioni amministrative del 2020. È stato inoltre constatato che detta cooperativa impiegava soggetti contigui al clan criminale, uno dei quali successivamente candidato ed eletto consigliere comunale. In relazione alla detta società, affidataria dei lavori di bonifica delle discariche - attività ad alto rischio di infiltrazione mafiosa - è stata riscontrata l'assenza di iscrizione nella *white list* della prefettura competente, e, nonostante l'iscrizione nell'Albo nazionale gestori ambientali, peraltro perfezionata in data successiva all'affidamento del servizio, la mancanza delle necessarie autorizzazioni ambientali.

Ulteriore vicenda esemplificativa della condotta omissiva tenuta dal Comune di Quindici e del suo assoggettamento agli interessi criminali è la vicenda relativa all'affidamento di un servizio «bar-punto ristoro» all'interno di un immobile sequestrato e confiscato ad un esponente apicale della criminalità organizzata, attualmente detenuto in regime di cui all'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario. La destinazione dell'immobile risulta visibilmente in contrasto con le finalità istituzionali e sociali previste dalla normativa vigente e dalle linee guida dell'ANBSC, nonché con l'originario decreto di assegnazione del cespite. E invero, è stato accertato che, nel corso dei due ultimi mandati dell'amministrazione, è stato deliberato, illegittimamente, dapprima il cambiamento della destinazione d'uso dell'intero immobile, e successivamente, con delibera mai pubblicata nell'albo pretorio, la destinazione di una porzione di esso a «bar-punto di ristoro», senza esperire alcun tentativo di affidarlo per finalità sociali. A seguire, con determinazioni del responsabile del settore lavori pubblici e urbanistica, entrambe prive del visto del responsabile del servizio finanziario, i locali sono stati affidati in concessione, a titolo oneroso, ad un soggetto, unico partecipante alla procedura di gara indetta, peraltro sottoscrittore e sostenitore della lista guidata dal sindaco e imparentato con lo stesso destinatario della procedura di sequestro dell'immobile, con il risultato di far rientrare di fatto parte dell'immobile nella disponibilità della famiglia criminale a cui era stato sottratto, circostanza che testimonia - come evidenziato nella relazione ispettiva - la capacità della criminalità di orientare le scelte dell'amministrazione comunale.

Tra le plurime violazioni della normativa in materia di utilizzo dei beni confiscati che hanno segnato la procedura in questione sono, inoltre, segnalate la concessione a titolo oneroso avente ad oggetto un «servizio di interesse pubblico», in contrasto con i presupposti indicati nelle «Linee guida ANBSC»; la destinazione al concessionario di tutti gli incassi derivanti dalla gestione previa corresponsione di un canone annuo - di fatto annullato per effetto della prevista riduzione sulla base delle spese sostenute per i lavori edili di adeguamento e funzionalizzazione del bene - senza prevedere il reimpiego di tali proventi per finalità di tipo sociale. Tali elementi attestano omissioni da parte dell'amministrazione comunale sul rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, atteso che a seguito della sospensione dei lavori conseguente alle violazioni riscontrate dall'arma dei carabinieri in relazione alle norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, sfociate in procedimento penale, l'amministrazione nulla ha preteso dal concessionario né per il recupero dei canoni non versati né ai fini dell'escussione della polizza fideiussoria a garanzia del corretto adempimento. Soltanto a distanza di anni dalla sospensione dei lavori, peraltro a seguito dello svolgimento delle consultazioni elettorali del 2020, l'amministrazione provvedeva alla revoca dell'assegnazione senza nulla evidenziare in merito a eventuali responsabilità per inadempimento del concessionario, con delibera mai comunicata all'interessato, e alla quale non è seguito alcun utilizzo effettivo del bene per le finalità previste.

Altra vicenda sintomatica della condotta colpevolmente inerte dell'amministrazione, che ha di fatto favorito gli interessi di soggetti contigui ai clan criminali, è quella della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. In particolare, sono emerse numerose criticità connesse a situazioni di morosità diffuse protratte nel tempo, assegnazioni irrituali a non aventi diritto, occupazioni *sine titulo* e azioni di decadenza mai portate a compimento da parte dell'ente, concretizzatesi in condotte dilatorie e ostruzionistiche finalizzate al mantenimento dei privilegi acquisiti dagli occupanti abusivi, tra cui figurano numerosi soggetti appartenenti o collegati ai sodalizi criminali, ovvero legati da rapporti di frequentazione con gli stessi amministratori. In proposito, la commissione di accesso segnala l'adozione da parte del sindaco di un'anomala ordinanza contingibile e urgente, con la quale veniva disposta l'assegnazione temporanea per due anni in favore di specifici nuclei familiari, nei confronti dei quali era già stata avviata azione di sgombero in ragione delle dichiarate, non accertate, condizioni di indigenza. Tra le posizioni destinatarie della disposizione, individuate· in base a criteri non noti, vengono segnalate quelle di soggetti pregiudicati, ovvero imparentati con affiliati al clan criminale. A ciò si aggiunge l'assoluta inerzia dell'amministrazione rispetto alla riscossione dei canoni di locazione e al recupero ovvero risarcimento dei danni cagionati agli immobili, così determinando, oltre al danno patrimoniale per l'ente, un diffuso senso di sfiducia e perdita di credibilità delle istituzioni pubbliche che, anziché tutelare le posizioni degli aventi diritto, dimostra di favorire gli interessi di esponenti o collegati ai sodalizi criminali.

Diffuse irregolarità, disordine amministrativo e incuria sono segnalati anche nel settore della gestione di immobili e fondi rustici di proprietà comunale, assegnati a cittadini del posto, molti dei quali inadempienti rispetto al versamento dei canoni di locazione. Al riguardo, viene sottolineata ancora una volta l'assoluta inerzia dell'ente comunale nel porre in essere iniziative volte al recupero dei crediti derivanti dai canoni non versati o allo sfratto per morosità, tollerando una situazione di illegalità conclamata. Tale *modus gerendi* viene, in particolar modo, riscontrato in relazione all'unico bene ad uso commerciale di proprietà dell'ente comunale, affidato in gestione ad una società debitrice nei confronti del comune, il cui amministratore unico risulta altresì comproprietario di una delle sopra menzionate ditte destinatarie di plurimi affidamenti diretti, nonché imparentato e assiduo frequentatore di esponenti di spicco del clan criminale.

Gli accertamenti ispettivi hanno inoltre riguardato il tema degli abusi edilizi, in relazione ai quali emerge un quadro di diffusa illegalità - ben nota e tollerata dagli organi di indirizzo politico - tale da assicurare un ingiusto vantaggio agli autori degli abusi, alcuni dei quali appartenenti e/o collegati ai sodalizi criminali del territorio. Al riguardo, è significativo il dato che rispetto agli abusi accertati nel periodo 2018-2021, in cui la responsabilità del servizio è stata revocata dal sindaco al responsabile competente senza addurre specifica motivazione ed attribuita ad assessori esterni di nomina fiduciaria, le ordinanze emesse per la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi risultano tutte ineseguite, né l'ente si è attivato per l'esecuzione ovvero il recupero delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa nei confronti dei responsabili, arrecando un danno patrimoniale all'ente e un pregiudizio per l'intera collettività, anche in termini di sfiducia nella condotta delle istituzioni.

Dall'esame della relazione della commissione di indagine e dalla relazione del prefetto di Avellino si evidenzia, oltre a una grave *mala gestio* della cosa pubblica, una evidente assenza di legalità dell'azione amministrativa e uno stato di precarietà degli uffici comunali.

In particolare, i contenuti delle menzionate relazioni hanno posto in rilievo la sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti tra componenti dell'amministrazione locale ed esponenti della criminalità organizzata di tipo mafioso.

Tali elementi, come condiviso all'unanimità nella riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino e dal sostituto procuratore delegato dal procuratore della Repubblica con compiti di coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Napoli, concorrono a delineare un fondato quadro indiziario del pericolo di permeabilità dell'ente a logiche di tipo criminale in conseguenza della rilevata sussistenza di fattori di inquinamento nella vita politica e amministrativa del comune dovuti all'elemento parentale, alle frequentazioni e alle cointeressenze con soggetti contigui ai clan camorristici per assecondare gli interessi di quella stessa criminalità organizzata, con la quale il sindaco e alcuni amministratori condividono legami familiari e relazioni affaristiche, condizionando la libera formazione della volontà degli organi elettivi e la funzionalità dei servizi, e compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa dell'ente.

Ciò ha determinato un grave pregiudizio agli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Quindici (Avellino) ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 15 marzo 2024

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

Il Prefetto della Provincia di Avellino

Al Sig. Ministro dell'Interno

ROMA

OGGETTO: Comune di Quindici (Av) – Relazione sull'esito dell'attività ispettiva volta a verificare la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 143, comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

1. PREMESSA.

Il Comune di Quindici (1825 abitanti) ha rinnovato i propri organi elettivi nel corso delle consultazioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020, con la rielezione alla carica di OMISSIS del Sig. OMISSIS (già OMISSIS dal 2015 al 2020) e la riconferma, quale gruppo di maggioranza, della lista civica "OMISSIS", capeggiata dallo stesso.

L'attività di indagine su detta compagine amministrativa origina, essenzialmente, da alcune notizie oggetto di comunicazione all'Autorità Giudiziaria - segnatamente, la Procura Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Napoli e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino - da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, di seguito sintetizzate e sulle quali si tornerà più approfonditamente nel corso della presente relazione:

- in occasione delle consultazioni elettorali svoltesi in data 20 e 21 settembre 2020, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha proceduto ad un'attività di monitoraggio relativa ai festeggiamenti posti in essere all'indomani dell'esito elettorale dal Sig. OMISSIS unitamente ad alcuni candidati alla carica di consigliere nella lista civica "OMISSIS". Nell'occasione, è stato consegnato all'Arma dei Carabinieri un filmato in cui è possibile osservare l'attuale OMISSIS, in compagnia di altre persone, staccarsi dal corteo principale che stava festeggiando la vittoria sulla strada principale del paese e percorrere a ritroso la via ove è ubicata l'abitazione del defunto boss OMISSIS. Una diversione - peraltro l'unica compiuta dal OMISSIS rispetto al percorso del corteo – da leggersi, con atto evidente e sotto gli occhi della cittadinanza, quale segno di ringraziamento per il risultato elettorale conseguito e di rinnovata "fedeltà" da parte del OMISSIS amministratore al sodalizio camorristico dei OMISSIS;
- sempre nel contesto delle consultazioni elettorali del 2020 e, più precisamente, durante la campagna elettorale, a seguito di una intervista comparsa sulla stampa locale al dott. OMISSIS, candidato alla carica di OMISSIS in contrapposizione al OMISSIS, l'Arma dei Carabinieri ha proceduto all'acquisizione, presso l'Ufficio Anagrafe del comune di Quindici, di un report contenente l'elenco delle persone che, dal 01/01/2020 al 03/08/2020, avevano richiesto ed ottenuto l'iscrizione all'anagrafe per trasferimento di residenza. Dette indagini, volte a verificare la veridicità delle relative "dichiarazioni di residenza", hanno fatto emergere un sistema fraudolento di iscrizione all'anagrafe del Comune di Quindici in favore di soggetti provenienti prevalentemente da comuni contigui del Vallo di Lauro, presumibilmente finalizzato a falsare i risultati elettorali. In particolare, si è avuto modo di accertare che le predette iscrizioni, non oggetto di riscontro da parte della locale Polizia Municipale, erano state effettuate sulla base di attestazioni prodotte direttamente dal OMISSIS.
- In relazione al predetto procedimento, all'udienza del 6 ottobre 2023, il GUP presso il Tribunale di Avellino ha disposto il rinvio a giudizio del OMISSIS ritenendolo responsabile, in concorso con altre 14 persone - tra cui OMISSIS, cugina di primo grado di OMISSIS, già reggente

dell'omonima organizzazione camorristica - dei reati previsti dagli articoli 476, 479, 483, 495, 81 e 110 c.p. (falsità materiale commessa da P.U., falsità ideologica commessa da P.U., falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e falsa attestazione o dichiarazione a P.U. in concorso), con udienza fissata al 6 marzo 2024;

▪ ancora, nel corso del primo mandato elettorale, pochi mesi prima delle elezioni amministrative originariamente previste per la primavera 2020, poi rinviate al 21 e 22 settembre 2020, l'Amministrazione retta dal OMISSIS ha affidato, e successivamente prorogato poco prima delle posticipate elezioni, alla Soc. OMISSIS i servizi di "Rimozione e differenziamento dei rifiuti" e di "Vigilanza del territorio di Quindici", entrambi finalizzati al contrasto dell'inquinamento delle aree rurali, attraverso una procedura caratterizzata da una serie di anomalie, tra le quali la violazione del "principio di rotazione" nell'affidamento degli incarichi ed il frazionamento dei servizi allo scopo di mantenere l'importo di uno degli stessi al di sotto della soglia prevista dal d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, verosimilmente con la finalità di favorire la ditta affidataria che, per lo svolgimento dei servizi in questione, ha impiegato esclusivamente cittadini quindicesi, tra i quali OMISSIS, successivamente candidato ed eletto OMISSIS con la lista civica "OMISSIS" del OMISSIS, fratello di OMISSIS, affiliato del clan "OMISSIS" (cfr. p.p. 26026/03 DDA Napoli OMISSIS + altri) e di OMISSIS, pluripregiudicato, gravato da precedenti per associazione mafiosa (sempre clan OMISSIS), nonché condannato per spaccio di stupefacenti insieme alla moglie OMISSIS, appartenente alla famiglia OMISSIS;

▪ in data 23 aprile 2021, infine, i militari della locale Stazione Carabinieri, nell'ambito di attività istituzionali, hanno constatato che l'ingresso del palazzo comunale era chiuso al pubblico, con interdizione all'utenza dell'accesso agli uffici, al cui ingresso era stata affissa la seguente comunicazione: *"Lutto in amministrazione - Chiusura Uffici comunali. Venerdì 23 aprile 2021 dalle ore 10:00 alle ore 12:00. L'amministrazione comunale di Quindici partecipa al lutto del OMISSIS per la scomparsa della cara madre OMISSIS. Quindici lì 23/04/2021. F/to OMISSIS"*. Malgrado tale indagine per interruzione ovvero turbamento di pubblico servizio si sia conclusa con un'archiviazione da parte del GIP presso il Tribunale di Avellino "per mancanza di condizioni" (decreto GIP del 12.07.2021), la vicenda risulta comunque degna di nota, a prescindere dal profilo penale, in quanto sintomatica della modalità "privatistica" di gestione della "cosa pubblica" da parte dell'amministrazione del Comune di Quindici che, in occasione di un evento di natura del tutto personale e familiare occorso al OMISSIS, ha compromesso la regolare funzionalità dei pubblici servizi a discapito dei cittadini.

Sia dalla disamina degli episodi sopra descritti che dai riscontri degli organi di polizia è emerso quindi un profondo radicamento, nella realtà locale del Comune di Quindici, di un gruppo criminale originariamente unico, c.d. "OMISSIS", poi scissosi nei due clan contrapposti dei OMISSIS e dei OMISSIS, in grado di esercitare un diretto controllo sull'amministrazione dell'Ente, come peraltro già appurato in passato, quando la pervasività della criminalità organizzata nella gestione di quest'ultimo ha determinato, in ben due occasioni, lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni della criminalità organizzata: la prima volta, con d.P.R. 14 aprile 1993; la seconda, con d.P.R. 24 settembre 2002.

In relazione a tutto quanto sopra esposto, previo conforme avviso del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stata chiesta al Ministro dell'Interno la delega per l'esercizio dei poteri di accesso e di accertamento nel Comune di Quindici di cui all'art. 1, comma 3 della l. 356/1992, ai fini dell'eventuale adozione delle misure di rigore previste dall'art. 143 d.lgs. n. 267/2000.

Su delega del Ministro dell'Interno è stato quindi disposto con decreto del Prefetto di Avellino prot. n. 268/SDS/RIS del 15.05.2023 l'accesso presso il Comune, con la nomina della Commissione, incaricata di effettuare accertamenti finalizzati a verificare la sussistenza o meno di elementi sintomatici di infiltrazione della criminalità organizzata nel contesto della gestione politico-amministrativa dell'Ente.

Detta Commissione, insediatasi presso il Comune in data 16 maggio 2023, destinataria poi di provvedimento di proroga di ulteriori tre mesi con decreto prefettizio in data 9 agosto 2023, ha rassegnato le proprie conclusioni in data 14 novembre 2023, producendo una documentata relazione, che si allega, e di cui si illustreranno di seguito i passaggi più significativi che evidenziano rapporti e contiguità con la criminalità organizzata.

2. ATTIVITA' ISPETTIVA.

La Commissione, sulla base degli elementi di riscontro acquisiti in relazione alle vicende sopra illustrate e di alcune risultanze - oggetto di *discovery* - dell'attività investigativa condotta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, ha incentrato la propria attività ispettiva sui settori apparsi più attinti da criticità, ai fini dell'individuazione di eventuali circostanze che potessero confermare o meno il verosimile condizionamento dell'attuale Amministrazione comunale da parte della criminalità organizzata.

Particolare rilievo è stato dato al profilo della continuità tra l'attuale Amministrazione con quella precedente, guidata dallo stesso OMISSIS e dalla metà dei Consiglieri poi rieletti, sulle cui vicende amministrative -oggetto delle indagini giudiziarie di cui si dirà- si è soffermata l'attività ispettiva, attenendo a fatti che si collocano nei periodi temporali afferenti ad entrambe le consiliature.

Il metodo operativo individuato è stato quello di suddividere i *workload* tra tutti i componenti della Commissione in relazione alle specifiche rispettive competenze ed attitudini, svolgendo accertamenti su amministratori e dipendenti dell'ente, nonché sulle compagini societarie degli operatori economici aggiudicatari e/o affidatari di appalti per lavori, servizi e forniture pubbliche.

Malgrado poi il procedimento di scioglimento non preveda la necessaria audizione dei soggetti coinvolti, la Commissione ha comunque ritenuto opportuno procedere alle audizioni del OMISSIS Sig. OMISSIS, che ne ha fatto espressamente richiesta per le vie brevi, dell'OMISSIS e OMISSIS, tutte svoltesi il 5 agosto 2023, nonché degli OMISSIS, Dott. OMISSIS e OMISSIS.

3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E CONTESTO CRIMINALE.

Ai fini di una migliore comprensione degli esiti dell'attività ispettiva svolta, risulta prioritario l'inquadramento del contesto territoriale e delle dinamiche criminali che interessano l'area in cui si colloca il Comune di Quindici, situato alla estremità occidentale della provincia di Avellino, più precisamente, nel territorio della Valle del Lauro, al confine con i Comuni di Lauro, Moschiano e Forino, in provincia di Avellino, e con i Comuni di Bracigliano Siano e Sarno, in provincia di Salerno.

Nell'ultima "Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia", relativa al 2° semestre 2022, si legge che, nel panorama criminale irpino, *"le aree a maggior presenza criminale restano la città di Avellino, il Vallo di Lauro al confine con Nola (NA) e la Valle Caudina a ridosso della provincia di Benevento"*.

Con particolare riferimento al Vallo di Lauro - ricomprendente, geograficamente, i Comuni di Lauro, Pago del Vallo di Lauro, Quindici, Moschiano, Taurano, Marzano di Nola e Domicella -

"sarebbero presenti i clan OMISSIS e OMISSIS i cui capi storici sono recentemente deceduti per cause naturali. I due sodalizi, in storica contrapposizione, sono stati protagonisti in passato di sanguinosi scontri che hanno coinvolto anche le donne. La famiglia OMISSIS, originaria di Quindici (AV), sarebbe attualmente rappresentata dai familiari del defunto capo storico e da alcuni sodali. Il clan OMISSIS, anch'esso originario di Quindici (AV), risulta fortemente indebolito in ragione della recente scomparsa del suo capo storico e del perdurante stato di detenzione dei suoi prossimi congiunti".

L'area del Comune di Quindici è, dunque, nota per essere stata storicamente il terreno di scontro tra le consorterie criminali dei clan OMISSIS e OMISSIS, tra cui è sempre esistita una forte conflittualità risalente ai primi anni ottanta, allorquando la zona era dominio incontrastato del clan OMISSIS (affiliato alla OMISSIS), con a capo OMISSIS, già OMISSIS del Comune di Quindici, il quale manteneva l'unione nella criminalità quindicese, già all'epoca temuta nel Vallo di Lauro e nell'hinterland vesuviano. La sua successiva restrizione nel carcere di Poggioreale (NA) gli offrì tuttavia l'occasione di incontrare l'emergente OMISSIS, del quale divenne fraterno amico. Il legame non si spezzò neppure all'uscita dal carcere di OMISSIS, anzi ebbe addirittura a rafforzarsi, tant'è che quest'ultimo entrò a far parte a pieno titolo della "OMISSIS di OMISSIS, rendendo il gruppo dei OMISSIS uno dei clan più forti e ben organizzati dell'intero hinterland napoletano.

In origine, del sodalizio faceva parte integrante anche la famiglia OMISSIS che, con a capo OMISSIS detto OMISSIS prima e OMISSIS poi, si scisse successivamente dai OMISSIS collegandosi al clan OMISSIS di San Gennaro Vesuviano (NA) ponendosi, così, in aperto contrasto con i OMISSIS.

Dunque, le due aggregazioni familiari facenti capo ai OMISSIS ed ai OMISSIS, imparentati fra loro, costituivano inizialmente un unico gruppo delinquenziale, noto come il OMISSIS. Successivamente, per effetto di una travagliata vicenda criminale tuttora in corso, il rapporto fra le due famiglie si sfaldava, determinando la contrapposizione tra le due formazioni camorristiche, entrambe operanti nel territorio del Vallo di Lauro e, in particolare, nel Comune di Quindici.

Più in dettaglio, la vera ragione della scissione tra le due famiglie deve cronologicamente collocarsi all'indomani del terremoto del 23 novembre 1980 ed essere individuata proprio nella gestione da parte delle amministrazioni comunali delle ingenti risorse pubbliche confluite nelle aree maggiormente colpite per essere destinate alla ricostruzione, ivi compresi i comuni del Vallo di Lauro. Nel caso di Quindici, i fondi furono affidati al capo clan dei OMISSIS, che all'epoca ricopriva la carica di OMISSIS (eletto nelle liste del OMISSIS nel 1977 e rimasto in carica fino al 1983, anno della rimozione con provvedimento del Capo dello Stato), con conseguente malcontento dei OMISSIS. Tale situazione e lo stato di tensione creatosi tra i OMISSIS e i giovani OMISSIS, alla ricerca di un proprio ruolo nello scenario delinquenziale che si andava delineando in Campania, spinsero questi ultimi a cercare nuove alleanze, che gli stessi individuarono nei OMISSIS di San Gennaro Vesuviano (NA), guidati da OMISSIS. Quest'ultimo, inizialmente amico dei OMISSIS ed alleato anch'egli con OMISSIS, a seguito dell'uccisione del fratello decretata dalla OMISSIS - rispetto alla quale OMISSIS aveva ritenuto di non opporsi - decise di entrare a far parte della OMISSIS, contrapponendosi apertamente a OMISSIS. In quel contesto, i OMISSIS lo seguirono, cogliendo finalmente l'occasione per opporsi allo strapotere dei OMISSIS e per ritagliarsi, così, uno spazio autonomo nel panorama criminale caratterizzato dalla generale contrapposizione fra gli schieramenti facenti capo, rispettivamente, alla OMISSIS e alla OMISSIS.

La faida tra le due cosche, nel tempo, ha conosciuto poi momenti di stasi e di ripresa della conflittualità, in un'altalena che ha visto cadere, nell'arco di un ventennio, all'incirca trenta vittime,

a seguito di molteplici episodi accomunati dal filo conduttore della conquista della supremazia territoriale, unita alla sete di vendetta per le vittime reciprocamente subite.

Il primo atto di aperto contrasto tra le due organizzazioni si verificò l'11 ottobre 1982, quando un commando armato, composto da dodici uomini, fece irruzione nel municipio di Quindici allo scopo di eliminare il OMISSIS, che in quell'occasione riuscì a fuggire. Questo primo episodio diede inizio alla faida che insanguinò per circa vent'anni il Vallo di Lauro, con alcuni episodi più significativi, tra i quali val la pena di ricordare in questa sede "OMISSIS", consumatasi il 21 novembre 1991, una delle più feroci e cruente esecuzioni camorristiche della faida ai danni dei OMISSIS, in cui persero la vita OMISSIS, capo clan emergente dell'omonimo sodalizio camorristico, OMISSIS e OMISSIS, fratello di OMISSIS, crivellati di colpi. Nell'immediatezza delle investigazioni si accertò l'irreperibilità di OMISSIS e del suo braccio destro OMISSIS. La risposta del clan OMISSIS all'uccisione di OMISSIS, elemento apicale del citato clan, non si fece comunque attendere. Infatti, in data 12 dicembre 1991, in Pago del Vallo di Lauro (AV), fu ucciso a colpi di fucile caricato a pallettoni OMISSIS, figlio di OMISSIS, disabile, con problemi psichici sin dalla nascita, cugino del più noto OMISSIS.

In data 4 maggio 2000, poi, a Quindici, dopo pochi mesi dall'uscita dal carcere di OMISSIS e a seguito di un lungo periodo di relativa tranquillità, garantito soprattutto dai successi delle Forze dell'ordine che avevano assicurato alla giustizia i principali esponenti dei due clan colpiti da provvedimenti restrittivi, un commando costituito da nove o più uomini, tra cui alcuni travestiti da Carabinieri, tentò di sequestrare OMISSIS. L'intento criminoso non riuscì poiché, su richiesta telefonica di OMISSIS , intervenne una pattuglia dei Carabinieri della locale Stazione, che, ingannata dalle uniformi amiche, cadde a sua volta in un agguato nel corso del quale i militari furono immobilizzati e disarmati. Vistisi scoperti e intuendo l'imminente sopraggiungere dell'Arma, i malviventi si diedero alla fuga, dopo aver reso inutilizzabile il veicolo dei Carabinieri. Nel corso delle indagini e del successivo processo emerse che quest'azione dei OMISSIS, finalizzata a decapitare il vertice del clan OMISSIS con l'eliminazione di OMISSIS e dei figli OMISSIS e OMISSIS, era stata progettata anche per punire i OMISSIS per l'uccisione di OMISSIS, padre di OMISSIS.

Fu però il 26 maggio 2002, a Lauro (AV), che la sanguinosa faida scrisse la sua pagina più nera quando due autovetture, tra cui una blindata, condotte entrambe da affiliati al Clan OMISSIS, con tamponamenti e speronamenti frontali, bloccarono l'Audi 80 condotta verosimilmente da OMISSIS, figlia di OMISSIS, con a bordo le zie OMISSIS, moglie di OMISSIS, OMISSIS, sorella di OMISSIS, la sorella OMISSIS e la cugina OMISSIS. Tra le fazioni si ingaggiò un violento conflitto a fuoco, che terminò con l'uccisione di OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS. Restarono feriti OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, vedova di OMISSIS e nuora del sopracitato OMISSIS, le due figlie di quest'ultima OMISSIS e OMISSIS.

L'evento ebbe un'ampia eco su tutte le testate giornalistiche nazionali ed anche internazionali, attesa la particolarità dovuta al fatto che protagoniste dell'azione criminale furono in questo caso essenzialmente donne, tra cui alcune giovanissime o minorenni, a conferma di un radicale mutamento rispetto alle tradizionali logiche camorristiche e di una sostanziale emancipazione delle componenti femminili dei clan, sino ad allora ritenute figure secondarie, perlopiù estranee a comportamenti violenti riservati agli uomini, secondo il codice d'onore delle organizzazioni camorristiche, violato in questo caso a causa del profondo odio esistente tra le due famiglie.

Dopo "OMISSIS" del maggio 2002, le cui indagini determinarono l'emissione di un decreto di fermo disposto dal P.M. nei confronti di vari esponenti del clan OMISSIS, la tensione tra le due

organizzazioni criminali si estrinseca nel compimento di ulteriori fatti delittuosi, posteriormente alla scarcerazione di OMISSIS, avvenuta due anni dopo, il 21 aprile 2004.

La faida continuerà, a più riprese, sotto varie forme e con diversi livelli di intensità, almeno fino al marzo del 2016, con l'omicidio di OMISSIS, avvenuto il 6 marzo di quell'anno, allora ritenuto il reggente del clan OMISSIS.

Nel corso di diverse operazioni di polizia e giudiziarie succedutesi negli anni, entrambe le compagini criminali sono state decapitate dei capi clan e dei principali gregari, attualmente detenuti o sottoposti a misure di prevenzione. I due sodalizi criminali, tuttavia, si sono riorganizzati, anche mediante le c.d. "nuove leve", ragion per cui l'area ed i relativi fenomeni sono costantemente in fermento e meritano a tutt'oggi di essere attenzionati.

Del resto, a delineare l'esistenza e la struttura delle consorterie camorristiche di Quindici sono intervenute nel tempo anche numerose pronunce giudiziarie, che hanno confermato l'appartenenza dei OMISSIS ad un'organizzazione riconducibile alla OMISSIS, e, parallelamente, la riferibilità dei componenti del clan OMISSIS all'organizzazione OMISSIS. Con particolare riferimento poi al clan OMISSIS, dette pronunce ne hanno messo in evidenza le modalità organizzative, la struttura a base familiare, la cui forza propulsiva è sempre consistita nel rapporto parentale esistente tra i vari sodali, ove i capi-famiglia assumono in piena autonomia il controllo dei territori e la gestione dei traffici illeciti, pur facendo fronte comune nella contrapposizione ai clan avversari, nonché l'operatività, in particolare, nelle attività estorsive ai danni di imprese edili aggiudicatarie di lavori per la ricostruzione post-sisma, in molti casi e con metodi illeciti, condizionando le decisioni delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all'aggiudicazione degli appalti pubblici. Gli stessi, come già detto, sono stati capaci di esercitare un diretto controllo sull'amministrazione dell'ente dal 1977 al 1983, anni in cui a ricoprire la carica di OMISSIS è stato OMISSIS. Senza tralasciare che la pervasività del sodalizio nella gestione dell'ente, poi, ha determinato lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni della criminalità organizzata in ben due occasioni, appunto nel 1993 e a seguire anche nel 2002.

Nella relazione del Ministro dell'Interno allegata al primo provvedimento di scioglimento, infatti, veniva evidenziato che *"il consiglio comunale di Quindici, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 18 dicembre 1988, presenta fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. [...] Le risultanze emerse dalla indagine disposta dal Prefetto di Avellino[...] hanno messo in luce una forma di costante condizionamento operato dalla criminalità locale nei vari settori della vita politica ed amministrativa dell'ente. [...] L'inquinamento degli organi e dell'attività amministrativa dell'ente è evidenziato dagli stretti rapporti di parentela esistenti tra il OMISSIS del comune, OMISSIS, ed elementi della malavita locale. Il sig. OMISSIS è, infatti, fratello del pluripregiudicato OMISSIS, rimasto vittima di un agguato camorristico nel OMISSIS, e di OMISSIS, anch'egli pluripregiudicato. OMISSIS, risultava, inoltre, essere legato da vincoli di parentela con il defunto OMISSIS, anch'egli rimosso a suo tempo dalla carica di OMISSIS, per gravi motivi di ordine pubblico, e con altri pluripregiudicati e latitanti. [...] A delineare il quadro di inquinamento in cui versa l'amministrazione di Quindici concorre la gestione dell'attività amministrativa dell'ente, il quale ricorre per l'affidamento dei lavori e della fornitura di beni esclusivamente alla licitazione privata e alla trattativa privata, cui partecipa nella quasi totalità dei casi una sola impresa. Da parte degli altri imprenditori, come risulta dagli accertamenti degli organi competenti, sussistono delle "remore" ad intromettersi in ambienti che vedono coinvolte le faide delle famiglie "OMISSIS" e "OMISSIS". [...] Il clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il consiglio comunale di Quindici, la cui libera determinazione risulta piegata agli interessi delle locali organizzazioni*

mafiose, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini estranei al pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e, nel compromettere le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, hanno ingenerato diffusa sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini".

A distanza di un decennio, il Consiglio comunale di Quindici, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, veniva poi nuovamente sciolto ai sensi dell'art.143 TUEL, in quanto, secondo quanto si legge nella Relazione del Ministro dell'Interno allegata al decreto di scioglimento, *"presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica". In particolare, "il predetto ente è collocato in un contesto ambientale profondamente permeato dalla radicata presenza di gruppi criminali la cui opera, mirata ad intessere intrecci finalizzati al conseguimento della propria egemonica espansione, ha causato negative ripercussioni sulla gestione dell'amministrazione locale. [...] La penetrazione dell'attività criminosa nell'amministrazione comunale si manifesta principalmente nel settore degli appalti, attraverso le "pressioni" esercitate da alcuni componenti del civico consenso nei confronti delle ditte vincitrici, per imporre l'assunzione di personale anche in esubero rispetto alle reali necessità delle ditte. [...] Dalla ricostruzione delle vicende operata dagli organi investigativi, viene, inoltre, delineato un complesso sistema di rapporti tra alcuni amministratori ed appartenenti alla dominante cosca che hanno consentito una costante e cospicua provvista di denaro alla predetta organizzazione criminale. Le procedure di appalto dei lavori di competenza del comune sono state gestite in modo da predeterminarne l'affidamento [...]. È emerso, altresì, che alcuni amministratori hanno attivamente assecondato gli interessi del clan criminale sui fondi della ricostruzione post-terremoto, favorendo esponenti legati al predetto clan, sia nella concessione dei contributi e sia nell'affidamento di incarichi di progetto, nonché garantendo una diretta partecipazione all'opera di ricostruzione delle imprese legate al clan, in cambio di appoggio elettorale.[...] Ulteriore indicatore del condizionamento ambientale esercitato dalla criminalità organizzata si rinviene nella vicenda relativa alla gestione di un immobile confiscato. Infatti, detto immobile è stato affidato in conduzione al coniuge dell'ex proprietario del bene, con il chiaro intento di non privare la famiglia dell'effettiva disponibilità del bene stesso. Sintomatico segnale di soggezione dell'apparato politico a scelte corrispondenti ad interessi estranei all'ente è dato dall'assenza di efficaci azioni di contrasto al fenomeno dell'abusivismo edilizio; infatti, a fronte di numerose ordinanze di demolizione, non è stata quasi mai riscontrata la conclusione del rigoroso iter procedurale. [...] La penetrazione dell'attività criminosa nell'ente ha favorito il consolidamento di un sistema di connivenze e collusioni che, di fatto, priva la comunità delle fondamentali garanzie democratiche. La situazione di grave condizionamento e di evidente degrado emersa nel comune di Quindici, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini contrari al pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica ed hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, ingenerando sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini".*

Orbene, se, da un lato, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che "*il mero contesto geografico non può essere di per sé assunto a riferimento*", in quanto "*nessuna realtà locale può scontare in via di principio ovvero pregiudizialmente la mera appartenenza a un più vasto territorio*

che può essere ritenuto tradizionalmente e storicamente maggiormente interessato dalla presenza anche fisica e materiale di fenomeni criminali" (Cons. Stato, Sez. IV, 21 maggio 2007, n. 2583), dall'altro lato non può sottacersi come, nella realtà locale di Quindici, siano profondamente radicati dei sodalizi criminali che, già in passato, hanno determinato un effettivo condizionamento nell'esercizio delle funzioni pubbliche e nello svolgimento di pubblici servizi.

La Commissione ha agito, pertanto, con l'obiettivo di verificare se anche l'attuale amministrazione del Comune, eletta in occasione delle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020, sia stata influenzata, nelle proprie scelte e nel proprio operato, da parte della criminalità organizzata, come avvenuto in occasione dei due precedenti casi che hanno condotto allo scioglimento ai sensi dell'art. 143 TUEL.

Si anticipa sin d'ora che, sia nella gestione degli affidamenti di lavori pubblici, servizi, forniture, dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che con riferimento al fenomeno dell'abusivismo edilizio, sono state riscontrate condotte analoghe a quelle già evidenziate nelle relazioni di accompagnamento ai decreti presidenziali di scioglimento per infiltrazioni della criminalità organizzata del 1993 e del 2022, **sebbene in questa nuova fase storica la "gestione della cosa pubblica" sembri rappresentare, come si vedrà, un terreno di incontro e non più di scontro tra le due consorterie camorristiche dominanti nel territorio quindicese.**

4. GLI ORGANI DI GOVERNO E LA STRUTTURA BUROCRATICA DELL'ENTE.

Come già detto, l'Amministrazione del Comune di Quindici è stata rinnovata nel settembre del OMISSIS, con la rielezione alla carica di OMISSIS del Sig. OMISSIS, unitamente a dieci consiglieri, di cui 7 di maggioranza e 3 di minoranza, molti dei quali già presenti nella precedente consiliatura, a dimostrazione di una piena continuità con la gestione politico amministrativa della precedente compagine. Per comprendere appieno tale assunto, si riportano, di seguito, due tabelle schematiche relative alla composizione degli attuali Consiglio e Giunta comunali, con indicazione dei ruoli ricoperti dai medesimi soggetti negli organi di governo 2015/2020:

CONSIGLIO COMUNALE 2020-2023

OMISSIS	OMISSIS, già OMISSIS dal 2015 al 2020
OMISSIS	OMISSIS
OMISSIS	OMISSIS
OMISSIS	OMISSIS
OMISSIS	OMISSIS
OMISSIS	OMISSIS
OMISSIS	OMISSIS
OMISSIS	OMISSIS
OMISSIS	OMISSIS
OMISSIS	OMISSIS
OMISSIS	OMISSIS

GIUNTA COMUNALE 2020-2023

OMISSIS	OMISSIS
OMISSIS dal 07.10.2020 al 21.10.2020 (cessato per dimissioni)	OMISSIS
OMISSIS dal 21.10.2020 al 13.04.2021	OMISSIS
OMISSIS dal 13.04.2021 al 03.02.2022	OMISSIS
OMISSIS dal 03.02.2022	OMISSIS

Dal raffronto tra le tabelle sopra riportate si evince che, dei dieci consiglieri eletti nel rinnovato consiglio comunale, cinque - dunque la metà - hanno ricoperto analoga carica anche nella precedente consiliatura, così come - anche per quanto concerne la Giunta comunale - si ravvisa un elemento di continuità nella persona dell'Assessore OMISSIS, che ha ricoperto la predetta carica e gli incarichi di Responsabile della Aree sopracitate in entrambe le consiliature. Non sfugge, peraltro, come l'incarico di Assessore OMISSIS, strategico per la vita dell'Ente, e, per la natura stessa dell'attività svolta, maggiormente esposto a forme di condizionamento e/o infiltrazione da parte della criminalità organizzata, sia stato affidato, sia nel primo che nel secondo mandato, a tre diversi soggetti, individuati sempre esternamente rispetto alla compagine eletta.

Le considerazioni che precedono denotato come le elezioni comunali del 2020 non abbiano apportato alcun reale rinnovamento nella guida dell'Ente, motivo per cui alcuni degli elementi ed atti indizianti riscontrati dalla Commissione, temporalmente riconducibili al primo mandato, sono da ritenersi idonei ad assumere rilievo e valenza sintomatica anche della attuale situazione politica ed amministrativa dell'ente (in punto di continuità sostanziale, si veda Cons. Stato, Sez. III, n. 5782/2017, secondo cui "*per quanto riguarda l'affermazione che, nella relazione prefettizia, si farebbe riferimento esclusivamente ad atti assunti nelle precedenti consiliature, va ricordato che, a norma dell'art. 143 TUEL, per potersi disporre lo scioglimento del consiglio comunale, non è necessaria l'assunzione di atti o provvedimenti illegittimi da parte degli amministratori, ma basta comunque anche la continuità politica rispetto alla consiliatura in cui gli atti indizianti, ancorché di per sé non illegittimi, sono stati compiuti*").

L'attività ispettiva, pertanto, ha preso in esame nel caso di specie anche fatti risalenti alla precedente consiliatura, in quanto ricadenti nel *cursus honorum* degli amministratori in carica e rivelatori della contiguità con la criminalità organizzata. In particolare, nel prendere in considerazione gli elementi informativi di maggiore interesse sul conto degli amministratori attualmente in carica,

sulla base degli accertamenti effettuati dalla Questura e dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino e Comandi dipendenti, è emerso che per la metà dei componenti dell'amministrazione del Comune di Quindici attualmente in carica, oltre che per alcuni dipendenti dell'ente, sussistono legami di parentela e/o solide frequentazioni con soggetti appartenenti o vicini ai sodalizi criminali radicati nel contesto territoriale di riferimento, prevalentemente con il clan OMISSIS e, talvolta, con il clan OMISSIS. Del resto, come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa in materia, *"i legami parentali costituiscono un indice importante per valutare la sussistenza di condizionamenti mafiosi, ma a condizione che siano effettivamente legami e cioè siano connotati da attivi comportamenti di solidarietà e cointeressenza"* (Cons. Stato, Sez. III, n. 4792/2015). Ebbene, **per il caso di specie, giova considerare che, accanto alla parentela, sono stati riscontrati, agli atti delle Forze di polizia, numerosi episodi che attestano anche la frequentazione e, come si illustrerà nel prosieguo della trattazione, la condivisione di interessi con soggetti appartenenti o vicini ai sodalizi criminali OMISSIS e OMISSIS.** Ci si pone, pertanto, l'obiettivo di illustrare se e con quali modalità tali circostanze si siano tradotte in forme di infiltrazione, ingerenza o condizionamento delle scelte e dell'operato dell'amministrazione ovvero della struttura burocratica dell'ente.

Partendo dal **OMISSIS**, quest'ultimo vanta in primo luogo un **legame di parentela** con l'esponente del clan OMISSIS, OMISSIS, zio paterno in quanto fratello del padre, con a carico numerosi precedenti per reati di varia natura, tra cui furto, detenzione abusiva di armi, simulazione di reato, minaccia, tentato omicidio, violenza sessuale, atti persecutori aggravati dal c.d. metodo mafioso. Al di là di detto vincolo di parentela, nel corso dell'audizione svolta con la Commissione in data 5 agosto 2023 egli ha spontaneamente dichiarato: *"intendo riferire che il mio obiettivo è stato quello di contrastare le organizzazioni criminali presenti sul territorio e creare al loro interno una "spaccatura" per impedire che prendessero il controllo del Comune, così come era sempre stato fino ad allora. Non ho mai avuto rapporti e frequentazioni con esponenti delle organizzazioni criminali"*.

Dunque, pur ammettendo nel corso dell'audizione la presenza sul territorio delle note organizzazioni criminali OMISSIS e OMISSIS, egli dichiara la propria totale estraneità rispetto a soggetti appartenenti ai sodalizi in questione. Al riguardo, al netto delle vicende – che verranno in seguito approfondite - relative ai festeggiamenti posti in essere all'indomani della sua rielezione a OMISSIS dopo le consultazioni amministrative del OMISSIS e del procedimento penale sulle cosiddette "false residenze", nel quale egli è imputato con rinvio a giudizio la cui prossima udienza è prevista nel 2024, si ritiene utile fornire ulteriori elementi conoscitivi per **inquadrarne la figura, specialmente per quanto concerne l'affermazione secondo cui egli non avrebbe mai avuto relazioni di alcun tipo con soggetti appartenenti ad organizzazioni criminali.** Ebbene, da un'attività di **monitoraggio svolta attraverso il social network** Facebook, sul profilo facebook del performer, cantante, intrattenitore per eventi e spettacoli OMISSIS, è stata verificata la pubblicazione di un link, datato 25/07/2020, che consente l'accesso all'album fotografico avente titolo: *"18esimo OMISSIS"* attraverso cui si accede alle immagini dei festeggiamenti in occasione del 18° compleanno di OMISSIS, figlia del OMISSIS Sig. OMISSIS e di un altro link, datato 08.09.2021, cui si accede ad un altro album dal titolo *"Prima Comunione OMISSIS, 8 settembre 2021"*, contenente 151 immagini dei festeggiamenti in occasione della comunione di OMISSIS, figlio del OMISSIS. Passando in rassegna le foto di questi **due eventi di rilievo per la famiglia del OMISSIS**, svoltisi certamente "su invito" tra il 2020 e il 2021 - il 18° compleanno della figlia e la prima comunione del figlio - si può vedere come, oltre al consigliere di maggioranza OMISSIS, cugino di I^ grado di OMISSIS, vedova di OMISSIS, **vi abbiano partecipato anche altri soggetti legati da stretti rapporti di parentela con il clan OMISSIS o comunque vicini a quest'ultimo**, alcuni dei quali

coinvolti anche, unitamente al OMISSIS, nel procedimento sulle "false residenze": trattasi di OMISSIS, coniugata con OMISSIS, deceduto, cugino di I^ grado del defunto boss OMISSIS; OMISSIS, marito della sorella di OMISSIS, soggetto molto vicino, per legami di parentela e frequentazioni, al clan OMISSIS, poiché figlio di OMISSIS, figlia di OMISSIS, alias OMISSIS (deceduto in data OMISSIS) e sorella del noto pregiudicato OMISSIS, alias OMISSIS, figure apicali ed appartenenti del sopracitato sodalizio criminoso; i coniugi OMISSIS, rispettivamente, fratello e cognata di OMISSIS, alias OMISSIS, appartenente al clan OMISSIS. La figlia OMISSIS, coniugata con il consigliere comunale OMISSIS, fratello di OMISSIS, affiliato del clan "OMISSIS" e di OMISSIS, pluripregiudicato, gravato da precedenti per associazione mafiosa (clan OMISSIS) e condannato per spaccio di stupefacenti insieme alla moglie OMISSIS, appartenente alla famiglia OMISSIS. Ancora OMISSIS e OMISSIS, madre e figlio, la prima sorella del predetto OMISSIS alias OMISSIS, e cugina di primo grado del defunto reggente del clan OMISSIS, che addirittura risultano di fatto domiciliati presso l'abitazione di proprietà della famiglia del OMISSIS sita a Quindici in via OMISSIS, ove lo stesso risulta risiedere pur avendo invece il proprio effettivo domicilio in Lauro (AV), alla via OMISSIS.

Oltre alle incontrovertibili frequentazioni con soggetti vicini al clan OMISSIS, si è già detto che il Sig. OMISSIS, gravato pure da alcuni **precedenti di polizia**, è stato inoltre rinviato a giudizio dal GUP del Tribunale di Avellino in quanto ritenuto responsabile, **in concorso con altre 14 persone - tra cui OMISSIS, cugina di primo grado di OMISSIS**, già reggente dell'omonima organizzazione camorristica - dei reati previsti dagli articoli 476, 479, 483, 495, 81 e 110 c.p. (Falsità materiale commessa da P.U., falsità ideologica commessa da P.U., falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e falsa attestazione o dichiarazione a P.U. in concorso), con udienza fissata al 6 marzo 2024, nell'ambito del procedimento penale in materia di "false dichiarazioni di residenza" connesse alle elezioni amministrative del OMISSIS di cui si dirà diffusamente in prosieguo.

Quanto sopra, non solo è utile ad evidenziare che il OMISSIS Sig. OMISSIS– contrariamente a quanto da egli sostenuto – è solito intrattenere rapporti di frequentazione e condivisione di affari/interesse con la famiglia OMISSIS, ma induce anche a porsi la domanda se tali soggetti siano stati, in qualche modo, favoriti nel perseguimento dei propri interessi dalle scelte dell'Amministrazione comunale.

Al riguardo, si pensi che il OMISSIS Sig. OMISSIS, con decreto n. 8123 del 31.12. 2020, **ha nominato come OMISSIS, in forma monocratica, per il triennio 2020/2023, il dott. OMISSIS**, incarico già ricoperto dallo stesso anche nel triennio precedente 2017/2020. Il predetto è figlio di OMISSIS, quest'ultimo figlio di OMISSIS e OMISSIS. La nonna OMISSIS era la sorella di OMISSIS, moglie di OMISSIS, detto OMISSIS, , quest'ultimo padre di OMISSIS , detto "OMISSIS", attualmente detenuto in regime di carcerazione ex art. 41 bis della legge sull'ordinamento penitenziario, esponente apicale dell'omonima organizzazione malavitosa.

Trattasi di un fatto di non poco conto in quanto, com'è noto, la scelta del nucleo di valutazione (o, in alternativa, dell'organismo indipendente di valutazione) rientra nella discrezionalità degli organi di indirizzo politico-amministrativo, costituendo un incarico di natura fiduciaria, con il compito di monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione della performance organizzativa e individuale e della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni, garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla differenziazione dei giudizi nonché all'utilizzo dei premi, formulare proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi sulla valutazione annuale dei dirigenti/responsabili. Il Nucleo ha, inoltre, compiti specifici in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, di cui alla legge n. 190/2012 così

come modificata dal decreto legislativo n. 97/2016 (FOIA), nonché sulla base degli indirizzi espressi in materia da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione. Ebbene, **con riferimento ai suoi principali compiti ed attività, dal sito istituzionale del Comune di Quindici, emerge una sostanziale inerzia del dott. OMISSIS.** In particolare, non risulta abbia adempiuto alla compilazione della griglia annuale per la verifica degli adempimenti da parte dell'Ente in materia di trasparenza, come da indicazione ANAC (ultima griglia pubblicata risalente al 2018); nè risultano pubblicati piani performance o relazioni annuali sulle performance, per i quali il ruolo del OMISSIS sarebbe determinante, quale impulso e supporto alla Giunta e al OMISSIS, sia con riferimento alla fattibilità e valutazione degli obiettivi strategici ed operativi, sia con riferimento alla validazione della relazione finale, quale presupposto per la chiusura del ciclo della performance, e conseguente erogazione dei premi incentivanti al personale. Gli ultimi dati pubblicati sul sito istituzionale in tema di performance risalgono al 2017. **A ciò si aggiunge la circostanza, sopra evidenziata, che nel caso del comune di Quindici la scelta del professionista di fiducia individuato da parte del OMISSIS per ricoprire l'incarico in questione è ricaduta – tra gli altri - proprio su un soggetto legato da forti vincoli di parentela con la famiglia OMISSIS.**

Passando agli altri componenti degli Organi di Governo, anche il **OMISSIS, OMISSIS**, oltre ad essere gravato da alcuni precedenti di polizia, risulta deferito nel 2021 dalla Stazione Carabinieri di Quindici per interruzione di ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità in relazione alla presunta illegittima chiusura degli uffici comunali in concomitanza del decesso della madre del OMISSIS Sig. OMISSIS e nel 2022 per falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale nell'ambito della già menzionata indagine concernente false dichiarazioni di residenza, in occasione della vittoria elettorale di OMISSIS nelle elezioni del OMISSIS. Agli atti delle Forze di Polizia risultano inoltre, a carico del OMISSIS, frequentazioni con persone titolari di precedenti di polizia e/o penali, nonché appartenenti e/o vicini alle due organizzazioni criminose denominate clan OMISSIS e clan OMISSIS.

Quanto poi al **OMISSIS e OMISSIS**, anch'egli gravato alcuni precedenti di polizia, va ricordato che lo stesso è cognato di OMISSIS detto "OMISSIS", appartenente al clan OMISSIS, in quanto coniugato con la sorella di quest'ultimo, OMISSIS. Più precisamente, OMISSIS, già dagli inizi degli anni 90, era ritenuto affiliato all'organizzazione camorristica denominata "OMISSIS" il cui sodalizio, all'epoca, era capeggiato da OMISSIS alias "OMISSIS" e successivamente, dopo la sua morte, dal nipote OMISSIS. In data 30.10.1991, in località Ima frazione del Comune di Lauro, elementi del clan OMISSIS aprivano il fuoco con armi automatiche contro l'autovettura blindata sulla quale viaggiava il OMISSIS in compagnia di OMISSIS, nato a Quindici il OMISSIS, alias "OMISSIS", figlio di "OMISSIS".

Nel passare in rassegna gli altri membri del **Consiglio comunale**, si fa presente che il **OMISSIS**, risulta coniugata con tale OMISSIS, indagato per falsità ideologica commessa dal privato, nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria più volte citata riguardante le c.d. "false residenze".

Quanto invece al **OMISSIS**, si segnala che in data 13.05.2019 la Stazione Carabinieri di Quindici lo ha deferito per rissa in riferimento ad una lite, poi sfociata in aggressione reciproca, avvenuta il precedente 3 marzo, in occasione dei festeggiamenti per il Carnevale tenutisi in Quindici. Nell'episodio sono stati coinvolti soggetti ritenuti appartenenti ed imparentati ai due sodalizi criminosi denominati clan OMISSIS e clan OMISSIS (OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS).

Circa la sussistenza di legami parentela con appartenenti alla criminalità organizzata, è il caso di evidenziare nuovamente che il predetto è fratello di OMISSIS, già sottoposto alla misura di

prevenzione della sorveglianza speciale in forza della militanza nel sodalizio criminale dei OMISSIS, e di OMISSIS, gravato da precedenti per associazione mafiosa (clan OMISSIS), tentata estorsione, riciclaggio, violazione dell'art. 74 d.P.R. 309/90, violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90 e furto. In data 17.11.2022 questi è stato condannato per spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, le indagini espletate dalla Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno svelato che lo stesso gestiva, all'interno di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in via OMISSIS di Quindici, una vera e propria piazza di spaccio di cocaina, in concorso, tra gli altri, con la moglie OMISSIS, con il dipendente comunale OMISSIS, e con il padre di quest'ultimo OMISSIS detto "OMISSIS".

Inoltre, OMISSIS è coniugato con OMISSIS, figlia di OMISSIS detto "OMISSIS", più volte indagato per associazione mafiosa in relazione al clan OMISSIS. Il fratello di OMISSIS, e dunque zio diretto di OMISSIS, è OMISSIS, collaboratore di giustizia, proprio in virtù della pregressa militanza in quella compagine criminale organizzata. Infine, la madre di OMISSIS, OMISSIS, è cugina di OMISSIS, vedova di OMISSIS (OMISSIS e OMISSIS sono, infatti, figlie di due sorelle).

Ai legami di parentela sopra descritti, si aggiunge che agli atti delle Forze di Polizia risulta che il OMISSIS è ovviamente anche frequentatore di persone pregiudicate o titolari di precedenti di polizia, appartenenti o ritenute vicine al clan OMISSIS.

Passando al **Sig. OMISSIS**, si segnala che anch'egli è stato deferito in data 12.02.2022 dalla Stazione Carabinieri di Quindici nell'ambito dell'inchiesta sulle c.d. "false residenze". Per quanto attiene ai legami familiari, OMISSIS, avendone sposato la sorella OMISSIS, è il cognato di OMISSIS, attualmente detenuto, con fine pena prevista per il 2032, in quanto riconosciuto quale elemento apicale del clan OMISSIS (Sent. n. 945/11 del 23.07.2011 del Tribunale di Avellino, p.p. 26026/03 RGN DDA Napoli). Agli atti delle Forze di Polizia risulta infine che il OMISSIS è frequentatore di persone pregiudicate o titolari di precedenti di polizia, anche appartenenti o ritenuti vicini al clan OMISSIS e OMISSIS, così come un altro **OMISSIS**.

Passando ai **OMISSIS**, si segnala invece che il **Sig. OMISSIS** ha ricoperto la carica di **OMISSIS** a seguito delle elezioni amministrative del OMISSIS, che videro affermarsi alla carica di OMISSIS, il cui mandato si concluse anticipatamente a causa dello scioglimento del consiglio comunale disposto con decreto del Presidente della Repubblica in data 24.09.2002 ai sensi dell'art. 143 TUEL, per la presenza di collegamenti con la criminalità organizzata. Agli atti dell'Arma dei Carabinieri si evince inoltre la frequentazione con soggetti aventi legami di parentela con appartenente al sodalizio criminoso denominato clan OMISSIS.

Circa i legami di parentela con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, è il caso di segnalare che il **OMISSIS** è nipote di OMISSIS, fratello del padre OMISSIS. OMISSIS annovera a suo carico precedenti per associazione mafiosa, tentata estorsione, omicidio doloso, traffico di stupefacenti, tentato omicidio ed è da ritenersi appartenente all'area del clan OMISSIS (Sent. n. 945/11 del 23.07.2011 del Tribunale di Avellino, p.p. 26026/03 RGN DDA Napoli). Altro zio del OMISSIS è, inoltre, OMISSIS, detto "OMISSIS", gravato da precedenti per associazione mafiosa, violazione dell'art. 74 d.P.R. 309/90, rapina, estorsione, violazione della normativa sull'immigrazione, prostituzione minorile, falsità in scrittura privata, violenza privata, inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, evasione. L'uomo, come già riferito a proposito del OMISSIS, nel 2022 è stato deferito a seguito di articolata attività di indagine espletata dalla Squadra Mobile della Questura di Avellino per spaccio di sostanze stupefacenti, relativa alla gestione di una piazza di spaccio di cocaina all'interno dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica di via OMISSIS di Quindici in concorso con OMISSIS (fratello del consigliere OMISSIS, di cui si è già detto), con la moglie OMISSIS e con il figlio OMISSIS, dipendente comunale , per il quale i coniugi OMISSIS

hanno riportato sentenza di condanna .Agli atti delle Forze di Polizia risulta inoltre accompagnarsi a persone titolari di precedenti di polizia, di interesse operativo, nonché ritenute vicine per legami di parentela ed appartenenti al clan OMISSIS.

Si evidenzia, altresì, che la famiglia OMISSIS, ritenuta affiliata all'organizzazione camorristica OMISSIS, è stata coinvolta in numerosi episodi delittuosi collegati alla nota faida OMISSIS/OMISSIS, come l'agguato di chiara ed inequivocabile matrice camorristica del 27.02.1991 ai danni di OMISSIS, figlio di OMISSIS alias "OMISSIS"; nell'occasione OMISSIS viaggiava, diretto a Lauro, a bordo di un'autovettura Fiat Uno di colore bianco condotta dallo zio diretto di OMISSIS, OMISSIS che pure riportò gravissime ferite al torace; o come l'episodio del 15.12.2000 in Lauro, quando veniva assassinato OMISSIS, fratello di OMISSIS e, dunque, zio diretto del consigliere comunale OMISSIS.

Anche con riferimento all' **OMISSIS**, circa i legami di parentela con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, si segnala che lo stesso è cognato dell'ex OMISSIS del Comune di Quindici OMISSIS (poiché quest'ultimo ha sposato una sorella del OMISSIS), il cui mandato, come più volte detto, terminò a causa dello scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell'art. 143 TUEL nel 2002. OMISSIS, inoltre, è coniugato con OMISSIS, cugina di primo grado di OMISSIS, a sua volta moglie di OMISSIS, attualmente detenuto e ritenuto elemento apicale della omonima consorteria criminale. Agli atti dell'Arma dei Carabinieri si evince che il OMISSIS è stato più volte controllato con persone titolari di precedenti di polizia/o appartenenti ai sodalizi criminosi OMISSIS e OMISSIS.

Per completare il quadro, va detto che anche per quasi tutti i **OMISSIS** del Comune di Quindici si registrano, oltre a numerosi precedenti di polizia, legami di parentela o, comunque, frequentazioni con esponenti della criminalità organizzata locale. **L' OMISSIS**, coinvolto nella vicenda della chiusura degli Uffici comunali in occasione della madre del OMISSIS, ad esempio, è cugino diretto dei fratelli OMISSIS, vertici assoluti della omonima congrega criminale, nonché di OMISSIS, pluripregiudicato per usura, estorsione ed associazione mafiosa in relazione al clan OMISSIS. Un'altra sorella della madre, tale OMISSIS, risulta essere coniugata con OMISSIS, padre di OMISSIS e fratello di OMISSIS, assassinati in data 11.06.2004 in San Paolo Bel Sito all'esito di un agguato di inequivocabile matrice mafiosa, riconducibile alla faida OMISSIS-OMISSIS. Il fratello di OMISSIS, tale OMISSIS, è inoltre un dipendente della ditta riferibile a OMISSIS, nipote di "OMISSIS" (intestata alla moglie), dedita alla vendita di materiali di edilizia. Sul fronte delle frequentazioni poi, la consultazione dello SDI evidenzia che il OMISSIS è stato notato/controllato mentre era in compagnia di OMISSIS, gravato da precedenti anche di natura associativa e cognato del defunto OMISSIS, soggetto vicino al clan OMISSIS, OMISSIS più volte citato.

L'OMISSIS, deferito per reati di varia natura, in alcuni casi per episodi commessi unitamente ad esponenti del clan OMISSIS, si è già detto essere figlio di OMISSIS detto "OMISSIS", gravato da precedenti per associazione mafiosa, nonché nipote diretto OMISSIS e di OMISSIS, entrambi ritenuti sodali del clan OMISSIS. Sul piano delle frequentazioni, agli atti delle Forze di Polizia risulta che lo stesso è stato notato/controllato mentre era in compagnia di numerosi soggetti ritenuti sodali del clan OMISSIS e del clan OMISSIS, senza contare che agli atti dell'Arma dei Carabinieri risulta un'annotazione di P.G. dalla quale si evince che egli, in data 01.12.2017, risultava essere tra le persone che si trovavano nell'area antistante il cimitero di Quindici o nei pressi del loculo dove veniva tumulato il boss OMISSIS, come anche **l'OMISSIS**, in abiti civili e libera dal servizio.

Agli atti dell'Arma dei Carabinieri risulta peraltro che la predetta, in data 11.03.2016, veniva notata, sempre in abiti civili e libera dal servizio, anche davanti alla Chiesa di Maria SS. di Costantinopoli del Comune di Pago del Vallo di Lauro (AV), al termine del rito religioso in occasione

del funerale di OMISSIS, deceduto l' OMISSIS in conseguenza dell'agguato camorristico di cui era stato vittima il OMISSIS, ritenuto in vita braccio destro di OMISSIS, capo dell'omonimo clan. Non sfugge come la condivisione di un momento di dolore come un funerale costituisca per la criminalità organizzata un'occasione per riaffermare la presenza sul territorio e individuare tra i partecipanti persone di riferimento o vicine.

Anche l' **OMISSIS** risulta più volte notato/controllato mentre era in compagnia di numerosi soggetti ritenuti sodali del clan OMISSIS e del clan OMISSIS, tra i quali OMISSIS, elemento di spicco del clan OMISSIS ed attualmente detenuto in regime di 41 bis, così come il **OMISSIS**, controllato mentre si accompagnava, tra gli altri, ad OMISSIS e a OMISSIS, pluripregiudicato per reati afferenti alla sua militanza nelle fila del clan OMISSIS, di cui è stato esponente di rilievo. Quanto ai legami familiari, il predetto risulta infine essere fratello di OMISSIS, vicino al Clan OMISSIS in quanto coniugato con OMISSIS, imparentata a sua volta con il più noto OMISSIS, ritenuto capo del clan OMISSIS.

Concluso il quadro riepilogativo di tutti i soggetti afferenti all'Ente comunale ed appurata la loro parentela e/o vicinanza ai sodalizi criminali locali, in presenza di un fenomeno di criminalità organizzata così diffuso in un territorio comunale così piccolo, è ovvio che gli elementi posti a conferma di collusioni, collegamenti e condizionamenti vadano considerati nel loro insieme, giacché solo dal loro esame complessivo può ricavarsi la ragionevolezza della ricostruzione di una situazione identificabile come presupposto per la misura dello scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell'art. 143 TUEL" (in tal senso, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 1547/2011 ; Sez. IV, n. 1573/2005).

Di qui la necessità di approfondire taluni degli episodi già citati brevemente in premessa dai quali trae origine l'accesso ispettivo.

5. I FATTI DI INDAGINE ALL'ORIGINE DELL'ACCESSO ISPETTIVO.

Tra le vicende che hanno originato l'accesso ispettivo presso il Comune di Quindici si è fatto riferimento ai **festeggiamenti** posti in essere dal OMISSIS, unitamente ad alcuni candidati alla carica di consigliere nella lista civica "OMISSIS", **a seguito della rielezione dopo le consultazioni elettorali del 2020**, oggetto di un'attività di monitoraggio da parte dell'Arma dei Carabinieri da cui è scaturita una comunicazione all'A.G. nell'ambito del p.p. n. 13675/2019 RGN mod.21 della Procura Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Napoli.

Agli atti dell'Arma è presente, in particolare, un filmato consegnato in data 22.09.2020 da un cittadino quindicese che ha chiesto di rimanere anonimo, nel quale è possibile osservare il OMISSIS, **staccatosi dal corteo principale che stava celebrando la vittoria sulla strada principale del paese, tornare a piedi dalla traversa in cui si trova l'abitazione di OMISSIS, sita in Quindici alla via OMISSIS, ove attualmente vive la vedova OMISSIS, per poi riunirsi al resto del corteo.** Detto corteo spontaneo, giunto in Piazza San Sebastiano dinanzi ai seggi elettorali, si scioglieva poi a seguito dell'intervento delle Forze dell'ordine. Nella circostanza, **il personale dell'Arma dei Carabinieri di Quindici individuava comunque, tra i partecipanti alla manifestazione, soggetti legati da vincoli di parentela con esponenti del clan OMISSIS**, identificando: OMISSIS, nipote del collaboratore di giustizia OMISSIS alias "*OMISSIS*", nonché del pregiudicato OMISSIS alias "*OMISSIS*", entrambi riconducibili al clan OMISSIS; OMISSIS, pregiudicata, e OMISSIS, rispettivamente sorella e madre del OMISSIS e dei pregiudicati OMISSIS e OMISSIS, anch'essi riconducibili al clan OMISSIS. Si teneva invece in disparte rispetto al corteo OMISSIS alias "*OMISSIS*", il quale, tuttavia, nei giorni delle elezioni e durante lo scrutinio, veniva visto intrattenersi,

sempre in Piazza San Sebastiano, insieme al OMISSIS poi eletto OMISSIS e OMISSIS della lista "*OMISSIS*". Con riferimento a detti personaggi individuati al corteo, si rammenta che **gli stessi risultano immortalati anche nelle foto della festa di 18 anni e della prima Comunione, rispettivamente della figlia e del figlio del OMISSIS** .

A prescindere dagli eventuali profili penali della vicenda, la presenza ai festeggiamenti dei soggetti sopracitati può evidentemente rappresentare un indice di partecipazione e sostegno nei confronti della lista "OMISSIS", capeggiata dal OMISSIS Sig. OMISSIS; "condivisione" ulteriormente suffragata dalla circostanza che gli **stessi soggetti figurano tra i sottoscrittori della medesima lista** in occasione della presentazione della candidatura a OMISSIS e della medesima Lista di candidati. Ritroviamo, infatti, tra i sottoscrittori, gli stessi OMISSIS e OMISSIS, partecipanti al corteo, nonché OMISSIS, marito di OMISSIS, anch'essa partecipante al corteo.

Orbene, com'è noto, in fase di preparazione della documentazione necessaria ai fini della candidatura di una lista per la competizione elettorale, particolare rilievo assume proprio la "dichiarazione di presentazione della lista" dei candidati al consiglio comunale e della collegata candidatura alla carica di OMISSIS, che deve essere sottoscritta da un determinato numero di elettori del Comune, a seconda della fascia di popolazione. Detti sottoscrittori, apponendo la propria firma su appositi moduli, manifestano formalmente e liberamente la scelta di presentare quella lista e di voler essere rappresentati esattamente da quei candidati nell'ambito degli organi elettivi dell'Ente. Tale digressione è utile per comprendere il legame normalmente esistente tra chi sottoscrive la lista e chi esercita il diritto all'elettorato passivo candidandosi in quella lista e godendo dell'appoggio di chi la sottoscrive e la presenta.

Le considerazioni appena espresse si pongono dunque nettamente in contrasto rispetto a quanto dichiarato dal OMISSIS in occasione dell'audizione con la Commissione di accesso, svoltasi il 5 agosto 2023, quando lo stesso ha espressamente e spontaneamente dichiarato di non aver mai avuto rapporti e frequentazioni con esponenti delle organizzazioni criminali; affermazione, quest'ultima, smentita sia dalla sottoscrizione della lista dallo stesso guidata, in sede di presentazione delle candidature, da parte di soggetti legati da stretti vincoli di parentela ad esponenti del clan OMISSIS, sia dalla partecipazione degli stessi soggetti ai festeggiamenti spontanei organizzati dopo la vittoria elettorale.

Con particolare riferimento al corteo, sempre in sede di audizione, senza che venisse rivolta alcuna specifica domanda sull'argomento, il OMISSIS dichiara di essere andato nella specifica occasione a salutare in realtà una coppia di anziani, genitori di un conoscente, che avevano pregato per la sua elezione, presso la loro abitazione, situata molto prima dell'abitazione di OMISSIS, a circa 300 metri.

Pur volendo concedere il beneficio del dubbio a tale affermazione, restano alcuni dati oggettivi ed incontrovertibili:

- la lista "OMISSIS", guidata dal OMISSIS, in sede di procedimento elettorale preparatorio, ha ricevuto il sostegno da parte di familiari di esponenti del clan OMISSIS, che compaiono tra i sottoscrittori della stessa;
- nei giorni delle elezioni e durante lo scrutinio, il OMISSIS e il OMISSIS si sono intrattenuti in Piazza San Sebastiano, dunque in luogo pubblico e nei pressi dei seggi elettorali, con OMISSIS alias "OMISSIS", riconducibile al clan OMISSIS;
- familiari di esponenti del clan OMISSIS hanno festeggiato la sua rielezione, dopo l'esito delle consultazioni elettorali del 2020, partecipando ad una manifestazione spontanea e sfilando in corteo lungo le strade di Quindici in maniera visibile all'intera cittadinanza;

▪ nella lista erano candidati e sono stati poi eletti soggetti legati da forti legami di parentela e frequentazione con esponenti del clan OMISSIS, come ampiamente descritto.

Sulla base di tali elementi, sembra, pertanto, piuttosto difficile prestare fede all'affermazione del medesimo OMISSIS di non aver mai avuto rapporti e frequentazioni con esponenti o soggetti collegati alle organizzazioni criminali quindicesi, tenuto contro altresì che i vertici dei clan OMISSIS e OMISSIS hanno sempre tenuto in grande considerazione l'esigenza di controllare, se non addirittura indicare più o meno espressamente, gli esponenti dell'amministrazione comunale, soprattutto nel caso di chi ricopriva la carica di OMISSIS. Al riguardo, è sufficiente ricordare che il boss OMISSIS, nel 1980, era stato eletto OMISSIS, per la seconda volta, addirittura mentre si trovava ristretto in carcere. Letta in quest'ottica, la diversione dal corteo - peraltro l'unica - compiuta dal OMISSIS, proprio nella stradina ove si trova l'abitazione del defunto capoclan OMISSIS, deve essere interpretata più che come una mera coincidenza, come un evidente e pubblico atto di ringraziamento, di rinnovata "fedeltà" del patto con il sodalizio camorristico e di "rassicurazione" del neo-rieletto OMISSIS circa la riconoscenza e permanenza nella sfera di influenza dei OMISSIS.

Altra vicenda degna di nota, all'origine dell'accesso ispettivo presso l'ente, si riferisce invece all'**inchiesta sulle cosiddette "false residenze",** più volte menzionata nella parte relativa alle informazioni sugli amministratori in carica, in quanto anche alcuni di essi o loro congiunti - il OMISSIS Sig. OMISSIS, il OMISSIS Sig. OMISSIS, il marito della OMISSIS, OMISSIS, la cognata, OMISSIS, del OMISSIS e il Sig. OMISSIS - sono stati coinvolti nel procedimento penale n. 6278/2020 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, nell'ambito del quale il OMISSIS è stato rinviato a giudizio in quanto ritenuto responsabile, in concorso con altre 14 persone - tra cui OMISSIS cugina di primo grado di OMISSIS, già reggente dell'omonima organizzazione camorristica - dei reati previsti dagli articoli 476, 479, 483, 495, 81 e 110 c.p. (falsità materiale commessa da P.U., falsità ideologica commessa da P.U., falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e falsa attestazione o dichiarazione a P.U. in concorso), con udienza fissata al 6 marzo 2024.

Tutto nasce da un'intervista rilasciata durante la campagna elettorale per le elezioni del 20 e 21 settembre 2020 sul "Il Quotidiano del Sud - Edizione Irpinia" dal dott. OMISSIS, candidato alla carica di OMISSIS con la lista "OMISSIS" in contrapposizione alla lista "OMISSIS" guidata dal OMISSIS. In particolare, in detta intervista il OMISSIS lascia intendere che solleciterà un'attenta vigilanza sulla presentazione delle liste, onde evitare che OMISSIS lo debbano decidere persone che non fanno parte della comunità.

Ne scaturisce un'attività di indagine da parte dell'Arma dei Carabinieri che procede ad acquisire, presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Quindici, un report contenente l'elenco delle persone che, a far data dal 01/01/2020 al 31/08/2020, avevano richiesto ed ottenuto l'iscrizione all'anagrafe per trasferimento di residenza, al fine di accertare la veridicità delle relative "dichiarazioni". Nel corso delle attività di indagine, il 6 settembre 2020, anche il candidato consigliere nella lista civica "OMISSIS", OMISSIS, rilascia una intervista al "Quotidiano del Sud - Edizione Irpinia", in cui affronta - tra le altre - la questione delle presunte "residenze false".

Dall'attività svolta sembrerebbe effettivamente emergere nell'anno 2020 un sistema fraudolento di iscrizione all'anagrafe da parte di soggetti provenienti dai comuni del Vallo di Lauro, presumibilmente finalizzato a falsare i risultati elettorali per favorire il successo della lista "OMISSIS". Dal 1° gennaio al 31 agosto 2020, infatti, numerosi soggetti presentano la dichiarazione finalizzata al trasferimento di residenza presso il Comune di Quindici e, sulla base del procedimento semplificato di cambio residenza introdotto nel 2012, vengono iscritti all'Anagrafe della popolazione

residente dopo due giorni dalla data di presentazione della dichiarazione. Nei primi mesi dell'anno 2020, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, le predette dichiarazioni vengono regolarmente presentate all'Ufficiale di Anagrafe, che interessa il Comando Polizia Municipale per i necessari controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni. Successivamente, in data 24 luglio 2020, due mesi prima rispetto alla data delle elezioni amministrative svoltesi il 20 e 21 settembre dello stesso anno, il OMISSIS adotta invece una specifica disposizione a sua firma, indirizzata al Comando di Polizia Municipale e, per conoscenza, all'Ufficiale di Anagrafe, ove comunica che a partire da quel momento avrebbe curato lui personalmente gli accertamenti finalizzati alla verifica della dimora abituale, di competenza della Polizia Municipale, sostituendosi al personale preposto al fine di tutelarne la salute, che avrebbe potuto essere compromessa a causa dei contatti e conseguenti possibili contagi dovuti alla pandemia da Covid-19 in atto.

La vicenda, ritenuta di particolare interesse, è stata oggetto di approfondimento da parte della Commissione di accesso anche in sede di audizione del OMISSIS Sig. OMISSIS, l'OMISSIS e l'OMISSIS, ai quali sono stati chiesti chiarimenti. Da dette audizioni è emerso effettivamente che alcuni mesi prima dello svolgimento delle elezioni amministrative del 2020, conclusesi con la riaffermazione di OMISSIS alla carica di OMISSIS del Comune di Quindici, si sarebbe registrato un incremento "anomalo" delle dichiarazioni di immigrazione presso l'Ente, con conseguente necessità di procedere ai relativi accertamenti. Per "trovare una soluzione" alla problematica, il OMISSIS avrebbe deciso quindi di avocare a sé gli accertamenti sul requisito della "dimora abituale", di regola effettuate dalla Polizia Municipale. Secondo quanto riferito dall' OMISSIS, lo stesso avrebbe fatto rilevare al OMISSIS che alcuni modelli non erano compilati ma solamente sottoscritti. A specifica richiesta, il OMISSIS avrebbe precisato che, laddove il modulo di accertamento era stato compilato, lo stesso doveva intendersi come accertamento positivo. In ogni caso, secondo quanto riferito dallo stesso OMISSIS, egli avrebbe "eseguito circa 20/25 sopralluoghi per le richieste di residenza", mentre OMISSIS dice di non conoscere se il OMISSIS abbia effettuato o meno i sopralluoghi dovuti. In ogni caso, egli precisa che alcune di queste richieste erano "anomale in quanto il luogo indicato nella richiesta di residenza corrispondeva ad immobili diroccati, fatiscenti e probabilmente non agibili, trattandosi di abitazioni post terremoto e post-frana del 1995. OMISSIS e OMISSIS, infine, oltre ad evidenziare l'arrivo di un numero di dichiarazioni di residenza ben più elevato rispetto a quello riferito dal OMISSIS nel periodo antecedente lo svolgimento delle consultazioni elettorali 2020, concordano nell'affermare che tale *modus operandi* eccezionale rispetto al procedimento di cambio di residenza ordinario, motivato dall'emergenza epidemiologica in atto e dall'esigenza di preservare dal contagio il personale della Polizia Municipale, ha trovato comunque attuazione solo per due mesi - i due mesi antecedenti alla data delle elezioni - e che, da quel momento in poi, gli accertamenti anagrafici sono stati demandati nuovamente alla Polizia Municipale.

E' del tutto evidente, quindi, che la disposizione adottata dal OMISSIS nel luglio 2020, a prescindere dai seguiti della vicenda sotto il profilo penale, oltre a costituire una forma di ingerenza nell'attività di competenza della Polizia Municipale, presenta notevoli anomalie anche per la motivazione e per la durata limitata in cui ha avuto vigenza: è sufficiente considerare, infatti, che lo stato di emergenza sanitaria connesso al Covid-19 è cessato il 1° aprile 2022, mentre la disposizione sindacale in questione, motivata proprio sulla base dello stato di emergenza, ha trovato applicazione solo per due mesi, quelli che precedono le elezioni del 20 e 21 settembre 2020, dopo le quali, pur senza essere formalmente revocata, ha perso efficacia o forse interesse.

A ciò si aggiungono gli esiti degli accertamenti effettuati dall'Arma dei Carabinieri, che hanno consentito di far emergere risultati di rilievo, dopo essersi concentrati sulle residenze relative ad

alcuni indirizzi in particolare, riferibili a soggetti vicini al clan OMISSIS o agli stessi candidati nella Lista "OMISSIS". In particolare, le attività di indagine hanno permesso di evidenziare che l'abitazione di Via OMISSIS, **di proprietà della sig.ra OMISSIS, sorella del collaboratore di giustizia OMISSIS, nonché del pregiudicato OMISSIS, entrambi riconducibili al clan OMISSIS**, non è stata mai abitata dai soggetti che lì avevano dichiarato la propria residenza; l'abitazione di Via OMISSIS, **di proprietà di OMISSIS, ereditata dal defunto marito OMISSIS, appartenente all'omonima organizzazione malavitosa denominata clan OMISSIS**, non avrebbe mai potuto ospitare i residenti risultati dagli accertamenti anagrafici, in quanto in evidente stato di abbandono e priva di utenze domestiche da molti anni; **l'abitazione di Via OMISSIS, snc, di proprietà dei coniugi OMISSIS e OMISSIS**, non è stata mai abitata dai soggetti che lì avevano dichiarato la propria residenza o comunque è stata abitata per pochi giorni, presumibilmente al fine di consentire la definizione dell'iter amministrativo del cambio di residenza; **l'abitazione di Via OMISSIS, di proprietà del OMISSIS**, non avrebbe potuto ospitare tutti i residenti risultati dagli accertamenti anagrafici; infine, l'abitazione di Via OMISSIS, presso la quale risulta essere stato residente anche tale OMISSIS, dal 17.09.2019 al 24.06.2020, il quale ha riferito di non conoscerne neppure l'ubicazione e di aver effettuato il cambio di residenza su richiesta del proprio amico OMISSIS, al fine di esercitare il diritto di voto in occasione delle elezioni amministrative del Comune di Quindici, così come vi risulta tuttora residente – tra gli altri - OMISSIS che, rintracciato, ha ammesso di non aver mai abitato presso l'abitazione in questione e di avervi trasferito la residenza in quanto gli era stata data disponibilità da parte dell'allora datore di lavoro OMISSIS, all'epoca ancora in vita, che aveva preteso di accompagnarlo ai seggi presumibilmente per accertarsi che lo stesso esercitasse il diritto di voto per le elezioni del Comune di Quindici.

Conclusivamente, va rammentato che le investigazioni svolte hanno consentito di accertare la falsità delle dichiarazioni di residenza anche del nucleo familiare dello stesso OMISSIS che, pur conservando la residenza in Quindici alla Via OMISSIS, di fatto ha sempre abitato con la propria famiglia in Lauro, alla Via OMISSIS.

A tutto quanto sopra descritto deve precisarsi che gli accertamenti di riscontro sulla veridicità delle dichiarazioni di residenza presso gli indirizzi di Via OMISSIS, Via OMISSIS, Via OMISSIS, proprietà OMISSIS/ OMISSIS e OMISSIS /OMISSIS, Via OMISSIS sono stati eseguiti, almeno in via documentale, personalmente dal OMISSIS, in qualità di Ufficiale di Anagrafe, senza interessare il locale corpo di Polizia Municipale; il OMISSIS ha omesso di eseguire i controlli presso i domicili dichiarati dai nuovi residenti ed ha attestato di aver compiuto tali accertamenti allegando al fascicolo personale del cittadino il modello ministeriale prestampato "accertamento per iscrizione anagrafica" non compilato e sottoscritto solamente con una sigla e il timbro "OMISSIS".

Sempre per quanto concerne la regolarità del procedimento amministrativo, si evidenzia inoltre che non sono state adottate comunicazioni di avvio del procedimento, di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, volte ad informare i cittadini interessati degli accertamenti che sarebbero stati svolti a seguito delle dichiarazioni; non sono state acquisite dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ex art. 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, riportanti le informazioni relative al titolo di occupazione dell'immobile per scongiurare ipotesi di occupazioni abusive; né sono state adottate comunicazioni ex art.10-bis della legge n. 241/1990 (preavviso di rigetto) per comunicare l'adozione di formale provvedimento di nullità dell'iscrizione anagrafica e della conseguente nullità di tutti gli atti emessi in relazione all'iscrizione dichiarata nulla, per mancanza di requisiti.

Si ha, pertanto, motivo di ritenere che dette irregolari procedure di trasferimento di residenza avvenute tra i 120 e i 30 giorni prima del voto fossero finalizzate, da parte del

OMISSIS, a trarre vantaggio nell'ambito della competizione elettorale al fine di assicurarsi la continuità nella gestione dell'Amministrazione comunale di Quindici.

Del resto, quasi tutte le false residenze riscontrate, in particolare, agli indirizzi di OMISSIS, Via OMISSIS, snc e Via OMISSIS presentano **un comune denominatore rappresentato dalle persone di OMISSIS e OMISSIS**, madre e figlio, entrambi presenti in occasione dei festeggiamenti organizzati dal OMISSIS per il 18° compleanno della figlia e per la comunione del figlio. OMISSIS, inoltre, come si ricorderà, risulta presente anche al corteo organizzato all'indomani dell'esito delle consultazioni elettorali e figura anche tra i sottoscrittori della lista "OMISSIS".

Avendo quasi tutti i soggetti che hanno trasferito nel 2020 la propria residenza in Quindici collegamenti diretti o indiretti con il OMISSIS, è verosimile dunque ipotizzare l'esistenza di un accordo tra quest'ultimo ed il OMISSIS uscente OMISSIS, finalizzato al procacciamento di voti mediante il trasferimento fittizio delle residenze da parte di soggetti vari affinché gli stessi esprimessero il proprio voto nelle amministrative dello stesso anno. Quale ultimo elemento di rilievo a sostegno di tale assunto, si aggiunge che la lista collegata al OMISSIS, vincente nella competizione elettorale in argomento, ha superato la lista concorrente per soli 94 voti.

Tra le informative dell'Arma dei Carabinieri all'Autorità Giudiziaria all'origine dell'attività ispettiva disposta dal Prefetto di Avellino, vi è poi, da ultimo, quella relativa alla **chiusura degli uffici comunali in occasione del decesso della madre del OMISSIS Sig. OMISSIS**, verificatasi il 23 aprile 2021. Nella circostanza, il personale della Stazione dei Carabinieri di Quindici constatava che l'ingresso della sede comunale era chiuso al pubblico: in particolare, l'accesso agli uffici comunali era interdetto all'utenza in quanto sia l'inferriata di sicurezza che la porta di alluminio erano chiuse a chiave. Sulla porta era affisso l'avviso di seguito riportato, con la seguente dicitura: "*Lutto in amministrazione - Chiusura Uffici comunali. Venerdì 23 aprile 2021 dalle ore 10:00 alle ore 12:00. L'amministrazione comunale di Quindici partecipa al lutto del OMISSIS per la scomparsa della cara madre OMISSIS. Quindici lì 23/04/2021. F/to OMISSIS.*"

Dalle attività svolte nell'immediatezza dei fatti l'Arma dei Carabinieri accertava che a disporre la chiusura degli Uffici comunali era stato il OMISSIS e che la predetta disposizione era stata attuata da alcuni dipendenti comunali presenti all'interno del palazzo municipale. A richiesta, il OMISSIS esibiva l'ordinanza sindacale n. 48 in data 23 aprile 2021 avente ad oggetto "chiusura degli uffici comunali", adottata ai sensi dell'art. 50 TUEL e dello Statuto comunale e motivata sulla base dell'esigenza di esprimere la solidarietà dell'amministrazione e dei dipendenti nei confronti del OMISSIS, colpito dal lutto per la scomparsa della madre, nonché consentire agli amministratori e ai dipendenti di partecipare alle esequie, tenutesi in data 23 aprile 2021 alle ore 10,30. Detto provvedimento, tuttavia, non risultava pubblicato né all'albo pretorio né sul sito istituzionale dell'ente per consentire preventiva e adeguata comunicazione alla cittadinanza.

A conclusione delle attività, veniva pertanto formalizzata una informativa di reato per interruzione ovvero turbamento di pubblico servizio (nella fattispecie, dei servizi di interesse statale attribuiti al OMISSIS quale Ufficiale di Governo ex art. 54 TUEL), per aver con un'ordinanza ex art. 50 TUEL disposto la chiusura totale degli uffici comunali, ivi compresi quelli che erogano servizi per i quali il OMISSIS agisce in qualità di Ufficiale del Governo ex art. 54 del medesimo d. lgs. 267/2000, sulla base di una motivazione non in linea con specifici indirizzi ministeriali, bensì quale atto di solidarietà nei confronti del OMISSIS.

Malgrado tale indagine si sia conclusa con un'archiviazione da parte del GIP presso il Tribunale di Avellino "per mancanza di condizioni", in tale sede la vicenda risulta comunque degna di nota, a prescindere dal profilo penale, in quanto **sintomatica della modalità "privatistica" di**

gestione della "cosa pubblica" da parte dell'amministrazione del comune di Quindici che, in occasione di un evento di natura del tutto personale e familiare occorso al OMISSIS, ha posto in essere una condotta tale da incidere sull'erogazione dei servizi pubblici essenziali ai cittadini.

6. GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.

Durante l'attività ispettiva la Commissione ha opportunamente ritenuto di soffermarsi anche sul tema dei contratti pubblici, argomento tradizionalmente "sensibile", con l'intento di verificare se i numerosi ed evidenti elementi disfunzionali riscontrati pure in questo ambito, propri di un'azione amministrativa confusa e inadeguata a garantire a pieno gli interessi della collettività, siano tali da poter essere ritenuti sintomatici di una possibile soggezione degli amministratori e/o dei funzionari alla criminalità organizzata o addirittura preordinati ad assecondare le pressioni dei gruppi malavitosi storicamente presenti sul territorio.

Il lavoro della Commissione si è concentrato quindi sugli **affidamenti di lavori, servizi e forniture nel periodo 2015/2023**, corrispondente ai due mandati dell'Amministrazione guidata dal OMISSIS, facendo emergere: un utilizzo diffuso ed improprio di affidamenti diretti alle medesime ditte, probabilmente ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi; la mancanza di trasparenza nelle procedure per gli affidamenti delle opere di manutenzione delle strade comunali, del cimitero e degli edifici pubblici, così come in quelle per l'acquisto di materiali collegati all'emergenza sanitaria, per la manutenzione e/o efficientamento dell'illuminazione pubblica; l'effettuazione di pagamenti privi di documenti giustificativi e di verifiche sulla regolare esecuzione; in altre parole, numerose e diverse circostanze idonee ad evidenziare **un quadro indiziario rappresentativo dell'intendimento di derogare alle procedure ordinarie, presumibilmente per indirizzare gli affidamenti verso imprese "di comodo".**

La trascuratezza amministrativa e le diffuse irregolarità riscontrate, infatti, se da un lato sono imputabili alla condotta dei responsabili dei servizi, dall'altro non possono che ricondursi all'inerzia dell'apparato politico dell'ente che, in linea generale, ha omesso di esercitare le funzioni di direzione politico-amministrativa e controllo, per poi - in certi altri casi – arrivare invece a sostituirsi all'apparato burocratico-gestionale, sfruttando gli spazi concessi dal legislatore nei piccoli enti ed intervenendo anche in modo arbitrario, con il risultato di agevolare imprese collegate a sodalizi criminali attraverso l'utilizzo di criteri poco trasparenti negli affidamenti. Ne è prova la circostanza che, nel caso del Comune di Quindici, in un arco temporale di ben 8 anni è stato registrato **l'espletamento soltanto di tre procedure di gara, caratterizzate peraltro da numerose anomalie** rispetto alla normativa di riferimento, dall'esiguità del ribasso offerto ed aggiudicato alla scarsissima partecipazione da parte di imprese estranee al territorio, come di seguito sintetizzato:

I. **Lavori di sistemazione e adeguamento funzionale Strada S. Antonio - S. Teodoro, di importo pari a 1.396.746,99 euro.**

Al momento della gara, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, era prevista la possibilità, per tali importi, in deroga alla disciplina ordinaria di cui all'art. art. 36, comma 2, lett. c) del decreto legislativo n. 50/2016, di avviare una procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici (in luogo dei quindici operatori della procedura ordinaria), nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenesse conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Ebbene nel caso di specie, invece, con procedura negoziata, giusta determina a contrarre n. 146 del 31/08/2020, veniva consultato, tramite MEPA, un numero

imprecisato di operatori, senza un criterio apparente: malgrado la previsione della consultazione di almeno dieci operatori, soltanto quattro società partecipavano infatti alla manifestazione di interesse, disattendendo in questo modo sia la procedura ordinaria che quella derogatoria di cui al "decreto semplificazioni". L'appalto veniva quindi aggiudicato con l'offerta di ribasso del 9% alla ditta **OMISSIS** con sede in Saviano.

Con riferimento a detta procedura, pare inoltre doveroso evidenziare che il Presidente della Commissione di gara, Ing. OMISSIS, risulta essere stato deferito in stato di libertà dal NIPAF (Nucleo Investigativo Polizia Ambientale) di Avellino, unitamente all'amministratore unico della stessa ditta aggiudicataria dell'appalto, OMISSIS, per i reati di cui agli artt. 353 bis c.p. "Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente", 452 quater c.p. "Disastro ambientale"; 640 bis c.p. "Truffa per il conseguimento di erogazione pubblica"; 479 c.p. "Falsità ideologica commessa da Pubblico Ufficiale in atti pubblici"; 624 c.p. "Furto" alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, da cui è scaturito il procedimento penale n. 1530/2016 RGNR mod.21, pendente presso il medesimo Tribunale con prossima udienza fissata per il 12 gennaio 2024.

II. **Lavori di manutenzione straordinaria di via S. Antonio, di importo pari a 146.810,00 €.**

Con procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 50/2016, malgrado al momento della gara fosse prevista dalla normativa la valutazione di tre preventivi venivano semplicemente consultati tramite MEPA tre operatori. Vi partecipava poi unicamente la società di costruzioni **OMISSIS**, aggiudicandosi l'appalto con l'offerta di ribasso dell'1,25%.

III. **Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale del campo sportivo, di importo pari a 199.998,51 euro.**

Con procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b, venivano in questo caso consultati tramite MEPA tre operatori, ma solo la società di costruzioni **OMISSIS** di Quindici partecipava, aggiudicandosi l'appalto, con l'offerta di ribasso dell'1,80%.

Agli atti della Compagnia Carabinieri di Baiano, OMISSIS risulta deferito in data 16.12.1994 alla Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Napoli, unitamente a OMISSIS detto "OMISSIS" (reggente del clan "OMISSIS") e a OMISSIS classe (già OMISSIS del comune di Quindici dal 1988 al 1993 e destituito dalla carica istituzionale per infiltrazioni camorristiche), per "illecita concorrenza mediante violenza e minacce nonché abuso d'ufficio" ex artt. 513 bis e 323 c.p.

Detta vicenda penale trae origine dall'attività svolta dalla Commissione Straordinaria insediatasi in data 05.07.1993, la quale verificò che il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, in precedenza svolto da OMISSIS, indicato dalla Commissione di accesso quale prestanome della famiglia OMISSIS, era stato affidato al OMISSIS sopracitato fino all'espletamento della gara d'appalto, sul quale emergevano evidenti sospetti di appartenenza al medesimo clan. Al fine di dare una definitiva soluzione al problema e ben conscendo le difficoltà da parte di ditte esterne ad assumere incarichi di lavoro nel comune di Quindici, la Commissione si attivò all'epoca in un informale sondaggio tra le ditte esercenti tali attività, nel tentativo – rivelatosi infruttuoso - di acquisire disponibilità di massima a partecipare ad eventuale gara. Venne pertanto inoltrata formale richiesta al Ministero dell'Interno per l'assegnazione di un finanziamento straordinario per l'acquisto di attrezzature per la raccolta dei R.S.U. ed avviato il procedimento amministrativo per lo svolgimento della gara del servizio di raccolta. Il protrarsi dei tempi relativi all'effettuazione di quest'ultima e la notizia dell'imminente irrogazione del finanziamento per l'acquisito delle attrezzature, indusse comunque la Commissione ad esperire, a livello informale, un tentativo di raccogliere disponibilità tra le ditte del settore a svolgere tale servizio. Nell'estate del 1994, acquisita la disponibilità di

massima della ditta OMISSIS di Mercogliano (AV), la Commissione, in via riservata rispetto al personale del Comune di Quindici, chiese quindi formalmente offerta alla citata ditta, deliberando poi, a seguito di gara ufficiosa espletata il giorno precedente, l'affidamento dell'appalto alla stessa, per la durata di mesi due a decorrere del 22.08.1994. A seguito di minacce telefoniche ad opera di persona ignota presentatasi come "OMISSIS", tuttavia, il titolare della ditta affidataria decise di non avviare il servizio, comunicando anzi di rinunciare all'incarico per "motivi organizzativi".

Le attività di indagine svolte a seguito di tale evento evidenziarono quindi come il OMISSIS avesse assunto l'incarico di raccolta dei R.S.U. esclusivamente per evitare l'intervento di altri attori non appartenenti o non graditi al predetto clan. Peraltro, lo stesso non era neppure iscritto nel registro della Camera di Commercio di Avellino e il veicolo speciale per la raccolta degli R.S.U. in uso al predetto era risultato già intestato al OMISSIS, precedente affidatario del servizio di raccolta RSU e "prestanome" della famiglia OMISSIS.

Per i fatti di cui sopra, il Tribunale Avellino emetteva sentenza di condanna nei confronti di OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, confermata con sentenza della Corte di Appello di Napoli per abuso d'ufficio con circostanze aggravanti di cui all'art. 7 del decreto legge 31 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991.

Non sfugge, pertanto, quanto significativa possa apparire oggi la circostanza che il citato imprenditore, ritenuto "fiancheggiatore" del clan OMISSIS come evidenziato in occasione del primo scioglimento del Comune di Quindici nel 1993, risulti ancora di recente destinatario dell'affidamento di lavori da parte dell'ente.

Come anticipato, al netto delle tre procedure di gara sopradescritte, tutte le altre procedure contrattuali rilevate dalla Commissione riguardano esclusivamente **affidamenti diretti**, privi di reali ragioni di urgenza e conclusi sempre a vantaggio delle stesse imprese per tipologie di servizi affidati, con diffuse irregolarità e situazioni di disordine amministrativo che hanno evidenziato una generale compromissione dell'azione amministrativa, discostatasi in più occasioni dai principi di legalità e trasparenza.

Al riguardo, si rammenta che l'ANAC ha opportunamente segnalato che un indicatore da attenzionare particolarmente in termini di prevenzione del malaffare e della corruzione riguarda proprio il rapporto tra il numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e quello degli affidamenti diretti/cottimi fiduciari sul numero totale di procedure attivate dalla stessa amministrazione in un definito arco temporale. A ciò si aggiunge che il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti esige il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico, facendo sì che quindi l'affidamento o il reinvito al contraente uscente debbano avere sempre carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. Del resto, la normativa acceleratoria e semplificatoria degli ultimi anni ha comunque vincolato espressamente l'affidamento (anche e soprattutto diretto) e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture al rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 50/2016, che non impediscono, anzi, stimolano la formazione di un elenco di potenziali affidatari cui effettuare gli affidamenti senza gara, in quanto sotto soglia, siano essi diretti che negoziati, purché vengano chiariti con precisione i criteri di attribuzione delle singole commesse, l'ordine nella chiamata e il numero massimo di affidamenti per singola impresa.

A tal riguardo, invece, si evidenzia che il Comune di Quindici si è dotato di un elenco di operatori economici da consultare per le indagini di mercato, o da cui attingere per gli affidamenti diretti o negoziati senza preventivo bando di gara, con una disciplina lacunosa sia per quanto attiene

alle modalità di costituzione e revisione che alla distinzione per fasce o categorie, nonché alle modalità di conduzione delle indagini di mercato. In particolare, dalla documentazione esibita ed esaminata, risulta che gli elenchi di operatori economici, formati nel periodo 2012/2014, in epoca antecedente all'amministrazione guidata da OMISSIS, sono stati aggiornati nel tempo in modo confuso, talvolta su semplice istanza, talaltra su preventivo avviso di selezione e/o revisione, in qualche occasione addirittura nella fase di affidamento del servizio/fornitura. Dopo un vuoto di circa 5 anni, solo nel 2019 è stato pubblicato un nuovo avviso pubblico finalizzato all'aggiornamento degli elenchi degli operatori economici per i lavori e servizi tecnici, da cui attingere per incarichi sotto la soglia dei 100.000 euro, parallelamente a quello per la formazione di un elenco di operatori economici per affidamenti diretti. Anche in questo caso, come per quelli precedenti, gli elenchi non risultano tuttavia essere stati oggetto di verifica dei requisiti e/o determinazioni per l'integrazione e/o sostituzione delle ditte e dei tecnici esistenti da parte del responsabile di settore.

Trattasi di una circostanza di non poco conto se si tiene conto che la predisposizione degli elenchi sopracitati ha la precisa finalità di ostacolare le pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo in favore dello stesso operatore economico, che pregiudichino l'ingresso delle micro, piccole e medie imprese e di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori economici potenzialmente idonei ad eseguire il contratto. Nel caso in esame, gli elenchi, predisposti con approssimazione e opacità, non risultano invece mai consultati al fine di confrontare le offerte contrattuali, né per esplorare il mercato, ma vengono richiamati soltanto per giustificare di volta in volta un affidamento a specifica ditta da inserire in elenco, senza contare i casi in cui gli affidamenti riguardano ditte al di fuori dell'elenco. **In tutti gli affidamenti esaminati, pertanto, i principi enunciati dall'art. 30, comma 1, decreto legislativo 50/2016, tra cui, in particolare, il principio di rotazione, risultano costantemente disattesi.**

Solo a titolo esemplificativo di detto *modus procedendi* radicato presso il Comune di Quindici negli affidamenti di lavori, servizi e forniture, può citarsi il caso della **Società "OMISSIS" di OMISSIS**, con sede in S. Vitaliano, che - nella stessa data - diviene affidataria dei lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza di un immobile confiscato in OMISSIS per un importo di 81.000,00 euro, senza alcuna motivazione, nonché dei lavori di manutenzione del OMISSIS per un importo di 22.205,00 euro, rispettivamente con determina n. 81/2021 e con determina n. 83/2021, entrambe adottate in data 10/09/2021 a firma dell'OMISSIS, in evidente violazione dei principi di rotazione, economicità, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza, nonché dell'obbligo di utilizzo del ME.PA, che, se disatteso, rende in realtà nulli i provvedimenti adottati.

Meritano poi di essere passati in rassegna tutti quegli **affidamenti – di seguito elencati - che, oltre ad essere stati caratterizzati da violazione dei principi di cui al citato art. 30, comma 1, del Codice dei contratti, hanno riguardato imprese collegate, direttamente o indirettamente, ai sodalizi criminali locali:**

- all'Azienda **Agricola OMISSIS di OMISSIS** risultano essere stati affidati direttamente i lavori di sistemazione di alcune strade montane, in aree non meglio identificate, tanto da rendere in alcuni casi impossibile un'eventuale verifica delle attività svolte, e con determinazioni ravvicinate nel tempo (settembre e dicembre 2022).

Per uno di detti affidamenti, poi, si è rilevato che il Comune procedeva alla liquidazione, dando atto della corretta esecuzione in un periodo antecedente alla stessa determina, con implicita ammissione che i lavori sono iniziati ancor prima dell'affidamento e del conseguente impegno. Ciò in violazione delle norme sul procedimento della spesa, previsto dagli artt. 182 e ss. del TUEL, che

avrebbe invece comportato l'obbligo di attivare il procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio, con conseguente trasmissione alla Corte dei Conti.

Gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico Finanziaria - di Avellino hanno consentito, altresì, di verificare che la ditta OMISSIS ha eseguito i lavori senza avere alle proprie dipendenze personale assunto e/o regolarmente assunto. Inoltre, sulla base delle informative prodotte dalla Stazione Carabinieri di Quindici si aggiunge che il titolare OMISSIS è figlio e convivente di OMISSIS e OMISSIS. Quest'ultimo, in data 05.03.1993, quale affiliato al clan OMISSIS, è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., perché ritenuto dall'A.G. "persona pericolosa ai sensi della legge antimafia", nonché denunciato alla DDA di Napoli in quanto indiziato di triplice omicidio ai danni di affiliati del clan OMISSIS. OMISSIS è anche fratello del più noto OMISSIS, quest'ultimo coniugato con OMISSIS, genitori di OMISSIS che nel 1999, a soli 15 anni, salì alla ribalta della cronaca come "OMISSIS" responsabile dell'omicidio, a colpi di arma da fuoco, di un componente della famiglia OMISSIS, considerata vicina al clan OMISSIS.

- **la ditta OMISSIS**, tra marzo 2020 e maggio 2023, risulta invece affidataria di numerose lavorazioni, per un totale di € 24.023,00, con diversi provvedimenti ravvicinati nel tempo, in palese violazione del principio di rotazione degli incarichi e con un frazionamento operato chiaramente per eludere il vincolo dell'affidamento attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione per importi pari o superiori a 5.000 euro. Deve in particolare evidenziarsi la grave illegittimità posta in essere con riferimento agli affidamenti disposti nei confronti di tale ditta con le determinazioni n. 8 del 24.03.2020, n. 32 e n. 33 del 18.10.2020 e n. 72 del 03.08.2021, adottate e sottoscritte personalmente dal OMISSIS, che provvede all'affidamento e alla liquidazione di un servizio in luogo del responsabile del procedimento, in palese violazione del principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione di competenza dei responsabili dei servizi, senza un valido motivo. A ciò si aggiunga che, con riferimento alle liquidazioni relative a detti interventi, non risulta agli atti la verifica circa la regolare esecuzione, e che in ogni caso, in violazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, nel caso della ditta "OMISSIS" è stata riscontrata la mancata iscrizione alla white list della Prefettura di Avellino, nonostante la ditta in questione sia stata affidataria di diverse prestazioni di servizi per la "fornitura di ferro lavorato", attività tra quelle ritenute dal legislatore maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.

A tali aspetti rilevanti sotto il profilo della legittimità occorre aggiungere che l'Amministratore Unico della ditta è **OMISSIS**, sottoscrittore della lista civica "OMISSIS" e figlio di OMISSIS, a sua volta figlia di OMISSIS, detto "OMISSIS", figura apicale del clan OMISSIS e cugino del padre di OMISSIS. A dimostrazione dell'unione familiare può servire far menzione di una pubblicazione sul profilo Facebook di OMISSIS datata 29.06.2019, un album fotografico ove venivano taggati i cugini di I° OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, dal titolo "Matrimonio, cuginanza, amore, felicità. I veri nipoti e OMISSIS", con un chiaro riferimento al legame di parentela/discendenza della OMISSIS e dei cugini con il noto OMISSIS alias "OMISSIS", capo storico del clan OMISSIS, di cui gli stessi vanno evidentemente fieri.

Né può tacersi che OMISSIS, titolare della ditta "OMISSIS" e il fratello OMISSIS, al di là dei rapporti di parentela, hanno anche legami di interesse con appartenenti e/o persone vicine al clan OMISSIS, come dimostrato in occasione dell'evento del 16 settembre 2011 in cui veniva data esecuzione al provvedimento di sfratto a carico del nucleo familiare del camorrista OMISSIS, detto "OMISSIS" (all'epoca dei fatti e tuttora detenuto in carcere ex art. 41-bis Reg. Pen.), dall'abitazione sita in Quindici, oggetto di provvedimento di confisca del Tribunale Misure di Prevenzione di Napoli

in quanto occupata arbitrariamente dal medesimo nucleo familiare. Nella circostanza, proprio OMISSIS e il fratello OMISSIS, con altri soggetti vicini al clan OMISSIS, giungevano presso l'abitazione in questione per dare esplicito sostegno personale e morale ai componenti della famiglia di OMISSIS.

- A OMISSIS, proprietario ed amministratore unico delle ditte "OMISSIS" (indicata dall'ente comune come "OMISSIS.") e "OMISSIS"), entrambe site in Quindici, risultano invece assegnati svariati affidamenti diretti per lavorazioni di manutenzione da parte del comune di Quindici tra agosto 2020 e maggio 2023, per un totale di 50.020,00 €. Il Comune affida in particolare gran parte dei servizi alla ditta edile "OMISSIS" che, tuttavia, da accertamenti esperiti presso la Camera di Commercio, è risultata non esistere; esiste, invece, con lo stesso numero di P.IVA, la ditta individuale OMISSIS, avente ad oggetto "Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e autoveicoli leggeri", settore che nulla ha a che vedere con quello delle lavorazioni edili.

Per quanto concerne nello specifico il servizio di installazione delle luminarie per il periodo delle festività natalizie alla fine del 2022, l'affidamento viene effettuato invece alla "OMISSIS" sempre di OMISSIS, ma con altro numero di P.IVA.

Gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico Finanziaria - di Avellino hanno permesso comunque di verificare che entrambe le società riconducibili al OMISSIS hanno eseguito i numerosi lavori senza avere alle proprie dipendenze personale assunto e/o regolarmente assunto. Anche in questo caso non risulta effettuato alcun tipo di controllo sui requisiti delle ditte, né risulta agli atti la verifica circa la regolare esecuzione degli interventi. Manca la motivazione della scelta e risulta violato il principio di rotazione su tale tipologia di servizio/fornitura; inoltre, il chiaro frazionamento operato ha eluso il vincolo dell'affidamento attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione per importi pari o superiore a 5.000 euro, così come quelli di economicità, di non discriminazione, di libera concorrenza e di trasparenza.

Per quanto concerne la sfera familiare, si evidenzia inoltre che OMISSIS è fratello di OMISSIS, coniugata con OMISSIS (di cui è quindi il cognato), fratello di OMISSIS titolare della ditta "OMISSIS" entrambi imparentati con appartenenti al clan OMISSIS, come sopra evidenziato. Oltre a detti rapporti di parentela, OMISSIS ha anche legami di interesse con appartenenti e/o persone vicine al clan OMISSIS, come dimostra l'evento – cui lo stesso prende parte - del 16 settembre 2011 in cui veniva data esecuzione al provvedimento di sfratto a carico del nucleo familiare del camorrista OMISSIS, di cui si è detto già in precedenza.

- al Geometra OMISSIS risultano invece affidati due incarichi professionali, rispettivamente nel febbraio e nell'aprile 2023. Da accertamenti effettuati risulta che il nonno di OMISSIS, omonimo, è fratello di OMISSIS, padre del pregiudicato OMISSIS, deceduto in Quindici il 09.06.2022, elemento apicale del clan OMISSIS; di OMISSIS, nonno del collaboratore di giustizia OMISSIS detto "OMISSIS", elemento di spicco dell'omonima organizzazione criminale e collaboratore di giustizia; di OMISSIS, padre di OMISSIS, già reggente del clan OMISSIS, nonno dei fratelli OMISSIS detto "OMISSIS", detenuto in regime ex art.41-bis e di OMISSIS, ucciso in agguato di camorra nella cosiddetta "Strage di Scisciano"; nonché di OMISSIS detto "OMISSIS", attualmente detenuto in regime carcerario ed ultimo reggente dell'omonima organizzazione malavitosa e di OMISSIS, pure appartenente alla suddetta organizzazione criminale.

La madre del geometra, OMISSIS, è invece la sorella di OMISSIS, padre dei fratelli, pregiudicati ed appartenenti al clan OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, tutti elementi di spicco del clan OMISSIS.

- alla "OMISSIS." l'ente risulta invece aver affidato il servizio di "Rimozione e differenziamento dei rifiuti", non avvalendosi del portale (M.E.P.A.)", ma procedendo ad una manifestazione di interesse con l'individuazione di tre operatori, cui veniva richiesto di presentare un'offerta economica. L'appalto veniva così aggiudicato quale miglior offerente alla OMISSIS, cui, già prima dell'avvio della procedura con manifestazione di interesse, era stato affidato anche il servizio di "OMISSIS" per un importo onnicomprensivo pari a 22.000,00 €.

Entrambi i servizi affidati alla OMISSIS nell'anno 2019 venivano inoltre "prorogati" anche per l'anno 2020 con gli stessi importi, in violazione della normativa in materia di proroghe contrattuali, oltre che del principio di rotazione degli affidamenti, tenuto conto che la proroga tecnica ex art. 106, comma 11, del d. lgs. n. 50/2016 costituisce uno strumento di carattere eccezionale e temporaneo, ammesso solo in presenza di determinati presupposti e al fine di assicurare alla stazione appaltante la continuità della prestazione in corso durante il passaggio da un regime contrattuale ad un altro, per il tempo strettamente necessario alla definizione del nuovo affidamento.

Se a questo si aggiunge che i servizi "OMISSIS" e di "OMISSIS" appaltati all' OMISSIS, sebbene possano sembrare di natura diversa, sono da ritenersi l'uno parte integrante dell'altro, con ampie aree di sovrapposizione, ben può comprendersi come l'attività di contrasto all'inquinamento delle aree rurali del Comune di Quindici, verosimilmente, sia stata artatamente suddivisa in più servizi, proprio allo scopo di mantenere l'importo di uno degli affidamenti - poi prorogato - al di sotto della soglia di 40.000 € di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (vigente nel 2019), consentendone l'affidamento diretto.

Né vanno trascurate le date di affidamento di detti servizi alla OMISSIS. Gli originari affidamenti dei servizi "OMISSIS" e di "OMISSIS" sono infatti avvenuti pochi mesi prima delle elezioni amministrative fissate per il mese di marzo 2020, poi rinviate al 21 e 22 settembre 2020 a causa dell'emergenza sanitaria in atto.

Così, anche le proroghe dei predetti servizi sono avvenute solo pochi mesi prima delle posticipate elezioni amministrative comunali. **Non sfugge, al riguardo, che le suddette circostanze temporali, nonché le anomale modalità stesse di formulazione, spacchettamento e affidamento - anche in proroga - dei servizi in argomento, possano essere state orientate a distribuire utilità (assunzione da parte della cooperativa) proprio in vista delle elezioni amministrative**, ove probabilmente le stesse proroghe *contra legem*, come chiarito, sono state presumibilmente disposte per evitare l'interruzione di dette utilità a ridosso delle posticipate consultazioni (laddove evidentemente il posticipo delle elezioni non era stato previsto all'atto del primo affidamento).

In aggiunta ai profili di illegittimità, nella circostanza, si è constatato inoltre che la Società OMISSIS impiegava per tali servizi esclusivamente cittadini quindicesi, tra cui, per quanto riguarda i primi affidamenti tale OMISSIS, elemento di spicco del clan OMISSIS, e OMISSIS , successivamente candidato ed eletto OMISSIS con la lista civica "OMISSIS", fratello di OMISSIS e OMISSIS, affiliati al clan "OMISSIS".

Rappresentante legale della ditta è inoltre OMISSIS, figlio di OMISSIS ucciso a colpi d'arma fuoco in un agguato con modalità camorristiche il 26 gennaio 1982. Dalla scheda di rilevazione di omicidio redatta all'epoca dei fatti, si evince che lo stesso, in vita, era legato a OMISSIS, già reggente della OMISSIS.

Ma vi è di più. La legge 6 novembre 2012, n. 190 prevede anche per i "servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti", essendo tra i settori più a rischio di infiltrazioni mafiose, l'iscrizione

in white list. A ciò si aggiunge che gli stabilimenti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale, o che provvedono allo smaltimento o al recupero di rifiuti per conto di terzi (commercianti o intermediari), sulla base del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ("decreto Ronchi", che ha recepito la direttiva 91/156/CEE), devono essere iscritti anche nell'apposito Albo nazionale istituito presso il Ministero dell'Ambiente.

Orbene, nel caso della "OMISSIS", affidataria del servizio OMISSIS presso il Comune di Quindici è stato verificato che l'impresa non risulta iscritta nella white list della Prefettura di Napoli, mentre risulta iscritta nell'Albo Nazionale Gestori Ambientali con il numero di iscrizione, ma soltanto a far data dal 27/05/2022 e, quindi, successivamente all'affidamento del servizio, relativo al biennio 2019/2020. E' del tutto evidente, quindi, che il Comune di Quindici abbia affidato il servizio in questione alla predetta impresa in contrasto con la normativa, imperativa e cogente, relativa agli accertamenti antimafia nei settori a rischio di infiltrazione mafiosa oltre che in contrasto con l'obbligo di iscrizione nell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Conclusivamente, va poi evidenziato come le verifiche effettuate dal Settore Tutela Economia della Guardia di Finanza di Avellino presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Avellino hanno consentito di accertare che nei confronti di alcune ditte in esame tra quelle descritte, precisamente OMISSIS e OMISSIS, risultano tuttora pendenti cartelle/avvisi con ancora un importo residuo, ciò anche al netto della sospensione disposta durante il periodo COVID-19 di cui all'art. 153 del D.L. 34/2020, e della richiesta di "rottamazione" dei carichi derivanti da ruoli, ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022. Analizzando gli affidamenti alle ditte sopracitate, quindi, è presumibile che l'ente abbia frazionato i servizi in affidamenti di piccoli importi al di sotto della soglia di 5.000,00 € allo scopo di eludere sia l'obbligo dell'utilizzo del Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) sia le **verifiche di cui all'art. 48 bis del d.P.R. n.602/73** da parte del responsabile dell'area economico-finanziaria prima dell'emissione dei mandati di pagamento. Secondo tale previsione, infatti, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di somme superiori a cinquemila euro, verificano se il beneficiario del pagamento risulti inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per almeno lo stesso importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento, al fine di agevolare il competente agente della riscossione nel concreto esercizio dell'attività di riscossione dei crediti iscritti a ruolo; verifica che nel caso del Comune di Quindici è stata del tutto disattesa.

7. IL "BAR-OMISSIS" NEL BENE CONFISCATO IN VIA OMISSIS "Villa OMISSIS".

Tra le procedure oggetto di verifica da parte della Commissione particolare attenzione merita quella relativa all'affidamento del servizio "bar-OMISSIS" all'interno di un bene immobile, sito in località OMISSIS, già noto come "Villa OMISSIS", sequestrato e confiscato alla criminalità organizzata e, segnatamente, a OMISSIS detto "OMISSIS", attualmente ristretto in carcere e sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis della legge sull'ordinamento penitenziario, figura apicale del clan OMISSIS, cugino di primo grado di OMISSIS, già reggente dell'omonima organizzazione criminale.

Com'è noto, le misure riguardanti il sequestro e la confisca dei beni alle organizzazioni criminali rivestono una notevole importanza nell'ambito della legislazione antimafia perché volte a colpire il patrimonio accumulato illecitamente dai clan, sottraendolo al circuito economico dei sodalizi criminali e destinandolo a finalità istituzionali o sociali. La *ratio* del legislatore è, infatti,

quella di restituire i patrimoni confiscati - e i loro asset mobiliari, immobiliari ed aziendali - alle collettività colpite dalla presenza pervasiva della criminalità organizzata, con finalità prioritariamente di tipo sociale e, solo in ipotesi del tutto residuali legate alla comprovata impossibilità di assegnare i cespiti, alla vendita.

Nel caso del Comune di Quindici, all'interno del bene immobile confiscato a OMISSIS detto "OMISSIS" è stata invece prevista la realizzazione di un "bar-OMISSIS", affidato in concessione ad un privato (OMISSIS, già ampiamente nominato nel corso della presente relazione), contravvenendo alla normativa vigente in materia e alle linee guida dell'ANBSC, che prevedono la destinazione di tale categoria di beni a finalità istituzionali e sociali.

Né può tacersi che la procedura in questione si è conclusa a luglio 2019, in un arco temporale di poco antecedente alla primavera 2020, in cui si sarebbero dovute tenere le consultazioni elettorali per l'elezione del OMISSIS e del Consiglio Comunale di Quindici, poi rinviate a settembre 2020 a causa della pandemia da Covid-19, che hanno visto proprio l'affermazione della lista civica "OMISSIS", di cui lo stesso OMISSIS risulta sottoscrittore insieme alla madre.

Volendo descrivere i fatti più nel dettaglio, con decreto emesso in data 19.05.1995, divenuto definitivo in data 17.01.1996 a seguito di sentenza della Corte di Cassazione, la Corte di Appello di Napoli conferma il decreto con il quale il Tribunale di Avellino aveva disposto, nei confronti di OMISSIS detto "OMISSIS", confisca dell'immobile sito nel comune di Quindici in località S. Antonio del valore complessivo di lire 300.000.000, intestato a OMISSIS, zio paterno di OMISSIS, e a OMISSIS, genitori del citato OMISSIS.

Pertanto, con decreto prot. n. 28676 in data 11.05.2000, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Territorio - Direzione Centrale del Demanio (in epoca antecedente rispetto alla costituzione dell'ANBSC) dispone il trasferimento del cespite al patrimonio indisponibile del Comune di Quindici "per essere destinato a finalità sociali, in particolare per il soddisfacimento di esigenze alloggiative per nuclei familiari indigenti o con portatori di handicap".

Con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 28.07.2000, il Comune di Quindici, all'epoca guidato dal OMISSIS, prende solo atto formalmente del citato decreto e della relativa confisca in proprio favore dell'immobile già di proprietà di OMISSIS.

A distanza di anni, invece, la nuova Amministrazione comunale capeggiata da OMISSIS, con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 17.07.2014, concede il bene in comodato d'uso gratuito alla Cooperativa Sociale Onlus "OMISSIS" per la realizzazione di un centro residenziale e struttura socio-sanitaria a carattere riabilitativo terapeutico, dunque in conformità rispetto alla destinazione e alle finalità sociali soprarichiamate.

Detta concessione viene tuttavia revocata in un secondo momento, quando l'Ente, con deliberazione n. 17 del 29.03.2019 prende atto che "l'attività prevista nel contratto di comodato non è mai iniziata".

A questo punto, il Comune, proprietario del bene, avrebbe dovuto pubblicare un avviso/manifestazione per individuare un nuovo gestore nel rispetto della destinazione con finalità sociali. Diversamente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 18, sempre del 29.03.2019, l'organo esecutivo conferisce mandato al responsabile OMISSIS e al responsabile dell'Area OMISSIS per gli adempimenti necessari alla concessione in comodato d'uso gratuito dell'intero immobile al Comando Regione Carabinieri Forestale Campania e al cambiamento di destinazione d'uso dell'immobile, al fine di adeguarlo alle esigenze dei Carabinieri Forestali.

Prescindendo dall'anomalia nella procedura, in quanto l'Ente non avrebbe potuto, di sua iniziativa, modificare la destinazione d'uso dell'immobile stabilita nel decreto di assegnazione, si

evidenzia che, con successiva deliberazione n. 34 del 25.06.2019, la Giunta Comunale destina una parte del piano terra dell'immobile a "bar-OMISSIS", in difformità rispetto al decreto di assegnazione e alla relativa originaria destinazione, senza esperire neppure il tentativo di affidarlo per finalità sociali. Alla citata delibera n. 34/2019, non pubblicata all'albo pretorio né trasmessa al Comando Regione Carabinieri Forestali Campania, è infatti allegata una planimetria in cui si individua una porzione del piano terra come "parte in disponibilità dell'amministrazione", non menzionata nella precedente delibera n. 18/2019 di concessione dell'intero immobile al Comando Regione Carabinieri Forestali Campania.

A seguito di ciò, viene quindi bandita la gara per l'affidamento in concessione dei locali in questione per anni 6+6, da adibire a "OMISSIS-bar", mediante procedura cui partecipa – aggiudicandosela con successiva determinazione del OMISSIS n. 96 del 23/07/2019 - unicamente la ditta di **OMISSIS**, sottoscrittore e sostenitore della lista "OMISSIS" guidata dal OMISSIS, al quale lo stesso è legato da rapporti di frequentazione già evidenziati nella presente relazione. Oltre a ciò, sulla figura del OMISSIS, si ritiene di dover ricordare che lo stesso è figlio di OMISSIS, cugina di primo grado sia di OMISSIS sia di OMISSIS detto "OMISSIS", ovvero il "proposto" della procedura di sequestro.

Pertanto, l'affidamento della gestione del "bar-OMISSIS" allo stesso finisce per produrre sostanzialmente l'effetto di restituire il possesso del bene proprio alla famiglia del soggetto al quale lo stesso immobile era stato sequestrato e confiscato, anche se di fatto, come si vedrà, la gestione non si è mai concretizzata.

A ciò si aggiunga che, dopo aver ottenuto la consegna del bene, il concessionario comunica a mezzo CILA il computo metrico dei lavori da eseguire, per un totale di euro 30.673,00 oltre IVA, concretizzando di fatto l'ipotesi che all'Ente non sarebbe stato corrisposto alcun canone per almeno 10 anni, considerata la previsione da capitolato di una riduzione dell'ammontare del canone annuo in base alle spese sostenute per i lavori edili finalizzati all'adeguamento e alla funzionalizzazione del bene; il tutto nella piena consapevolezza da parte dell'Amministrazione comunale, che infatti non coinvolge nel procedimento il responsabile del servizio finanziario il quale, peraltro, riferisce, in sede di audizione, come "nel bilancio dell'ente, non è stata mai prevista l'apposita entrata".

Nella procedura sopra descritta si rilevano quindi evidenti violazioni della normativa in materia di utilizzo dei beni confiscati, già soltanto per aver il Comune di Quindici concesso una parte del bene - che avrebbe dovuto essere interamente destinato a finalità sociali come da decreto di assegnazione o, perlomeno, a finalità istituzionali quali quelle connesse alle esigenze dei Carabinieri Forestali - ad un privato non rientrante tra i soggetti di cui all'art. 48, comma 3, lett. c) del "Codice Antimafia", per la gestione di un "OMISSIS-bar". Trattasi peraltro di una concessione non a titolo gratuito, bensì oneroso, che disponeva la destinazione al concessionario di tutti gli incassi derivanti dalla gestione previo pagamento di un canone annuo all'Ente di poco più di 3.000,00 euro, senza tuttavia stabilire il reimpiego di tali proventi per finalità di tipo sociale.

In data 19 ottobre 2019, personale della Stazione dei Carabinieri di Quindici effettua poi un controllo presso l'immobile in questione, ove appunto erano in corso i lavori di ristrutturazione dei locali per adibirli a "OMISSIS-bar" di cui si è detto. A seguito delle violazioni riscontrate in sede di accesso al cantiere da parte dell'Arma dei Carabinieri, i lavori per l'adeguamento e la ri-funzionalizzazione del bene confiscato vengono quindi sospesi e mai più ripresi.

Detta circostanza avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione a revocare la concessione al OMISSIS, affidando il bene ad altri, e quantomeno a pretendere il pagamento dei canoni, con gli interessi di mora, dalla data di consegna del bene, nonché a riscuotere la polizza fidejussoria prevista

dal capitolato, esercitando quindi un controllo sul rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione. Trattasi di anomalie che, infatti, vengono attenzionate anche dalla Prefettura, che in data 29 ottobre 2019 chiede notizie al OMISSIS di Quindici in ordine alla procedura di destinazione d'uso del bene confiscato di cui trattasi.

Ebbene, invece, soltanto nel 2021, con deliberazione n. 3 del 12.01.2021, dopo lo svolgimento delle elezioni amministrative, la Giunta comunale adotta un atto di indirizzo per revocare l'assegnazione in locazione dei locali all'impresa del OMISSIS, motivandolo non già sulla base dell'inadempimento/responsabilità dello stesso per aver affidato i lavori ad una ditta coinvolta in un procedimento penale per non aver rispettato la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, bensì sulla base dell'esigenza di destinare i suddetti locali ad un uso diverso dal OMISSIS, con finalità istituzionali o sociali, senza nulla evidenziare in merito ad eventuali responsabilità per inadempimento da parte del concessionario.

Dopo detta revoca, i locali al piano terra affidati al OMISSIS vengono destinati, con deliberazione n. 32 del 29.06.2021, al Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), sebbene, allo stato attuale, né il primo piano dell'immobile, poi destinato al CPIA, né il secondo piano destinato alle esigenze dei Carabinieri Forestali, risultano essere stati mai utilizzati; così come, agli atti dell'Ente, non è stato rinvenuto alcun atto successivo alla delibera n.3/2021 sopracitata di revoca della concessione al OMISSIS, cui detto provvedimento non risulta neppure comunicato. Nei fatti, quindi, il bene attualmente risulta nella piena disponibilità dell'ente, che ha proceduto all'affidamento di lavori, tuttora in corso, per il recupero dello stabile per destinarlo a fini istituzionali, secondo quanto dichiarato dal OMISSIS in data 12 luglio 2023 in occasione di una riunione di monitoraggio del Nucleo di Supporto all'ANBSC istituito presso questa Prefettura, tenuta proprio al fine di verificare l'effettiva conformità dell'utilizzo del bene rispetto all'originaria assegnazione e destinazione, e confermato poi in sede di audizione davanti alla Commissione di Accesso dallo stesso responsabile dell'Area OMISSIS.

8. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

Il Comune di Quindici risulta inoltre proprietario di 72 alloggi ERP di edilizia residenziale pubblica, ubicati in via E. De Filippo, costruiti con i fondi per la ricostruzione post terremoto ex lege n. 219/81. Dall'attività ispettiva è emerso che nel corso degli anni, anche la gestione delle assegnazioni di detti alloggi e conseguenti riscossioni è stata caratterizzata da numerose criticità, connesse a situazioni di morosità diffuse e protratte nel tempo, occupazioni *sine titulo* e azioni di decadenza avviate ma mai portate a compimento, dalle quali emerge il **chiaro intento dell'Amministrazione di consentire alle famiglie degli occupanti il mantenimento dei privilegi illegittimamente acquisiti e consolidatisi negli anni, con atteggiamenti a tratti dilatori e ostativi rispetto all'azione di contrasto.**

In tale contesto confuso e poco rispettoso delle disposizioni in materia, merita approfondimento un'ordinanza sindacale, la n. 35 del 24/12/2018, con la quale, in esito a diversi procedimenti di sgombero, il OMISSIS Sig. OMISSIS interviene per disporre una irrituale assegnazione temporanea e urgente ai medesimi occupanti abusivi per i quali era stata già avviata azione di sgombero, in deroga al possesso dei requisiti necessari, sulla base di astratti principi di tutela dei diritti fondamentali della persona, di condizioni di indigenza dichiarati senza alcun accertamento effettivo e sul falso presupposto di una previsione legislativa che legittimerebbe la deroga. Il tutto a favore di taluni soggetti, tra i quali OMISSIS, la figlia OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, imparentati direttamente

con soggetti appartenenti al clan OMISSIS, con i quali lo stesso intrattiene rapporti di frequentazione, e con il OMISSIS.

Dalla dettagliata ricostruzione della vicenda in questione, effettuata dalla Commissione di accesso, emergono quindi due "spinte" contrapposte: da un lato, il tentativo del competente Responsabile di Settore di avviare iniziative volte al rispristino della legalità in tema di occupazioni arbitrarie di immobili, attraverso la liberazione dei cespiti da soggetti occupanti abusivi perché privi dei requisiti e destinatari di ordinanze di sgombero, a seguito di accertamento definitivo dell'abuso (o per l'assenza di istanza di regolarizzazione, o per il diniego alla suddetta istanza, o per l'assenza di impugnativa avverso il diniego); dall'altro lato, **la condotta** degli organi di indirizzo politico - nella fattispecie, **del OMISSIS - dapprima finalizzata a "congelare" per due anni, attraverso l'adozione di detta singolare ordinanza sindacale, la posizione di alcuni occupanti abusivi e, successivamente, inerte rispetto alla trattazione di una serie di istanze di regolarizzazione che,** anziché essere trasmesse ed istruite dall'organo di gestione, **vengono trattenute per due anni** (dal 2020 al 2022) e trasmesse al responsabile del servizio solo a seguito di plurimi solleciti. Ciò con il risultato che, dal 2014 ad oggi, gli occupanti abusivi, tra i quali figurano numerosi soggetti appartenenti o collegati ai sodalizi criminali OMISSIS e OMISSIS, legati da rapporti di parentela con il consigliere comunale di maggioranza OMISSIS e da rapporti di frequentazione con il OMISSIS Sig. OMISSIS, permangono ancora all'interno degli alloggi.

A ciò si aggiunge che l'ente non ha mai riscosso i canoni di locazione dovuti per legge da parte di taluni degli occupanti, come riferito in sede di audizione dal responsabile del servizio finanziario dr. OMISSIS, né ha avviato iniziative finalizzate al recupero ovvero al risarcimento dei danni cagionati agli immobili. Tale situazione di illegalità diffusa - tollerata e, a tratti, favorita dal OMISSIS, autore dell'ordinanza sindacale n. 35/2018 -, nonostante le numerose richieste da parte del responsabile del servizio, oltre ad ingenerare un senso di sfiducia nelle Istituzioni, ha garantito un ingiusto vantaggio agli occupanti abusivi, favorendo gli interessi di alcuni di essi, esponenti o collegati ai sodalizi criminali, e determinato al contempo un danno patrimoniale per l'ente, compromettendo le legittime aspettative dei cittadini che invece avrebbero avuto diritto all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Su tutti può citarsi il caso, particolarmente emblematico, dell'occupazione di un alloggio da parte di tale **OMISSIS, detta "OMISSIS"**, appartenente e figura di spicco del clan OMISSIS in quanto moglie dello storico capo clan OMISSIS, detto "OMISSIS", nonché madre di: 1) OMISSIS, detto "OMISSIS", attualmente detenuto in regime di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario, 2) OMISSIS, attualmente detenuto in regime carcerario ordinario e 3) OMISSIS, attualmente libera, tutti elementi apicali dell'omonima organizzazione malavitosa. OMISSIS, inoltre, è nota alla cronaca per la cosiddetta "OMISSIS" del 26 maggio 2002, in relazione alla quale la stessa, attualmente libera, fu condannata a 11 anni di reclusione e dichiarata socialmente pericolosa.

Ebbene, con riferimento all'alloggio che la stessa OMISSIS occupa abusivamente, può invece riferirsi che nel mese di giugno 2022, a seguito di un sopralluogo dell'ufficiale giudiziario congiuntamente all'Arma dei Carabinieri di Quindici e alla Polizia Municipale, è stato riscontrato che l'immobile di cui trattasi presenta numerosi e ingenti danni, tali da renderlo non abitabile. Nello stesso mese poi, in data 23.06.2022, l'alloggio in questione, è stato assegnato come da graduatoria a tale OMISSIS, che tuttora attende di occuparlo legittimamente, in quanto il Comune di Quindici non risulta aver mai intrapreso iniziative finalizzate all'assegnazione alla legittima avente diritto, né proposto azione legale nei confronti di OMISSIS per il recupero delle somme a titolo di risarcimento danni o per il ripristino tecnico funzionale dell'alloggio medesimo.

9. AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI IMMOBILI E FONDI RUSTICI COMUNALI.

L'attività ispettiva ha fatto rilevare poi che il Comune di Quindici risulta proprietario di 4 immobili e 17 fondi rustici, rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente e concessi in locazione a cittadini del posto, con riferimento ai quali si è avuto modo di accertare che solo 7 locatari provvedono, anche se non in modo regolare, a versare i canoni di locazione. Nell'ambito di quelli che, invece, non provvedono al versamento, nonostante si tratti di importi non particolarmente ingenti, si segnala - tra gli altri - OMISSIS, figlio del noto OMISSIS, detto "OMISSIS", di cui si è già ampiamento detto.

Tra gli immobili di proprietà dell'ente rientra anche un bene ad uso commerciale, sito in Piazza Municipio, al piano terra, della superficie complessiva di mq. 50 circa, che veniva concesso in locazione a tale OMISSIS nel 1993. In data 05.03.2003, tale OMISSIS richiedeva al Comune di Quindici la voltura dell'autorizzazione sanitaria rilasciata a OMISSIS per avviare in tale immobile un'attività di bar e somministrazione di alimenti.

Nel 2008, OMISSIS cedeva poi la propria attività in essere nel suddetto locale commerciale, a OMISSIS. Con nota acquisita al protocollo dell'ente n. 1165 nel 2019 veniva quindi presentata segnalazione tramite SUAP di inizio attività per bar, ristorante ed altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande da parte della società **"OMISSIS"**, con amministratore unico OMISSIS. Successivamente, il 21.02.2020, il Comune di Quindici stipulava contratto di locazione commerciale per la durata di sei anni, rinnovabili per altri sei, in favore di detto OMISSIS, per l'esercizio di bar caffetteria, per un canone annuo di € 1.460,00 da corrispondere in rate mensili di € 130,00.

Gli accertamenti effettuati presso l'Ufficio Finanziario del Comune di Quindici hanno consentito di appurare che OMISSIS, conduttore dal 07.03.2003 al 19.12.2008 per un canone di locazione di importo stabilito nel contratto pari a 110,52 € mensili, non risulta aver mai eseguito pagamenti per il titolo richiesto accumulando un debito pari a 7.916,50 € oltre interessi e sanzioni di legge da determinarsi; che OMISSIS, conduttore dal 20.12.2008 al 08.02.2019 per un canone di locazione di importo stabilito nel contratto pari a 110,52 € mensili, non risulta aver mai eseguito pagamenti per il titolo richiesto accumulando un debito pari a 13.622,24 € oltre interessi e sanzioni di legge da determinarsi; che OMISSIS, conduttore dal 09.02.2019 ad oggi per un canone di locazione di importo stabilito nel contratto pari a 130,00 € mensili, non risulta aver mai eseguito pagamenti per il titolo richiesto accumulando un debito pari a 7.110,00 € oltre interessi e sanzioni di legge da determinarsi; il tutto per un totale di 28.648,24 € dovuti all'ente e mai corrisposti, oltre interessi e sanzioni di legge.

Da quanto sopra illustrato emerge, in via preliminare, una incuria da parte dell'ente nella tutela dei propri interessi, certamente non imputabile alla difficoltà nella gestione del patrimonio immobiliare, essendo presente, come chiarito, un unico bene ad uso commerciale di proprietà comunale. **Dal 2008 ad oggi, il locale è stato affidato in gestione a privati che non hanno mai provveduto a corrispondere il canone di locazione previsto dal contratto, né risulta essere stata mai avviata alcuna azione finalizzata al recupero dei crediti vantati dall'ente** - pari a 28.648,24 € (di cui 20.732,00 € per i fratelli OMISSIS) oltre interessi e sanzioni di legge - o allo sfratto per morosità, tollerando il consolidarsi di una situazione di illegalità evidente, senza porre in essere alcuna forma di iniziativa. Peraltro, nonostante l'ente fosse a conoscenza dell'esistenza di una situazione debitoria pregressa per quel bene immobile, ha consentito la cessione tra i fratelli OMISSIS

senza pretendere il versamento del *quantum* dovuto, arrecando, da un lato, un indubbio vantaggio ai locatari e, dall'altro, un danno economico alle proprie casse.

Giova, a questo punto, richiamare che OMISSIS, amministratore unico e proprietario (con la quota del 5%) della società OMISSIS, debitrice nei Confronti del Comune, è anche comproprietario (con la quota del 2%) della ditta OMISSIS con sede in Quindici, su cui si è ampiamente riferito, destinataria di numerosi affidamenti diretti da parte dell'ente durante l'amministrazione del OMISSIS OMISSIS per una somma complessiva di 24.023,00 €. Così come va ricordato che OMISSIS e il fratello OMISSIS, già conduttore del medesimo locale commerciale, sono i figli di OMISSIS e nipoti di OMISSIS, detto "OMISSIS" (avo paterno) nonché nipoti del noto pregiudicato OMISSIS, detto "OMISSIS" (zio materno), figure apicali del clan OMISSIS.

OMISSIS è inoltre gravato da diversi precedenti di polizia ed è assiduo frequentatore di persone appartenenti e/o vicine al clan OMISSIS. Tra le vicende penali più rilevanti è da segnalare il suo coinvolgimento nella rissa avvenuta a Quindici il 3 marzo 2019 tra esponenti, appartenenti e/o vicini ai clan OMISSIS e OMISSIS, durante i festeggiamenti pubblici del Carnevale.

A conferma ulteriore della frequentazione con soggetti appartenenti e/o vicini al clan OMISSIS, al di là dei rapporti di parentela, si richiama l'episodio avvenuto il 16 settembre 2011, sul quale pure si è già riferito. Da ultimo, si aggiunge che il fratello minore di OMISSIS, OMISSIS, figura tra i sottoscrittori della lista civica "OMISSIS", con candidato OMISSIS, elemento che conferma ulteriormente il legame tra la famiglia OMISSIS e il OMISSIS Sig. OMISSIS.

10. GLI ABUSI EDILIZI

Anche nel caso degli abusi edilizi, come per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati arbitrariamente, emerge un quadro di illegalità diffusa - ben nota e tollerata dal OMISSIS e dagli assessori esterni ai lavori pubblici/urbanistica incaricati della responsabilità del servizio competente - tale da assicurare un ingiusto vantaggio agli autori degli abusi medesimi, alcuni dei quali appartenenti e/o collegati ai sodalizi criminali del territorio.

Dall'esame della documentazione presente agli atti dell'ente è emerso infatti che, dal mese di gennaio 2015 al mese di ottobre 2022, nel periodo corrispondente ai due mandati elettorali del OMISSIS, risultano pendenti ben 33 posizioni relative ad abusi edilizi commessi da cittadini del Comune di Quindici, di cui 31 accertati d'iniziativa dell'Arma dei Carabinieri della Stazione di Quindici, che ha interessato l'Ufficio Tecnico per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi/sospensione dei lavori da parte del responsabile del servizio competente. Tuttavia, detti provvedimenti non risultano eseguiti da parte degli interessati, né l'ente ha proceduto all'esecuzione in danno degli stessi previa acquisizione al patrimonio comunale, né sono state incassate le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa nei confronti dei responsabili degli abusi accertati; il tutto con una omessa attività di vigilanza in materia urbanistico-edilizia nel territorio comunale in palese violazione della normativa di cui all'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 che, oltre a cagionare un danno patrimoniale per l'ente, stante il mancato recupero degli importi dovuti a titolo di sanzione, ha determinato un pregiudizio per l'intera cittadinanza ed un generale senso di sfiducia nella condotta delle Istituzioni.

Più in dettaglio, da un lato - anche in questo settore - si registra il tentativo del competente OMISSIS di avviare iniziative volte al rispristino della legalità, attraverso la demolizione delle opere abusive, il ripristino dello stato dei luoghi e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, sebbene su sollecitazione dell'Arma dei Carabinieri; dall'altro, invece, emerge la condotta omissiva

da parte degli assessori esterni, di nomina fiduciaria, dunque organi di indirizzo politico, ai quali viene attribuita dal OMISSIS la responsabilità del servizio dal 2018 al 2021. Solo nel 2023 viene quindi affidato dalla Giunta comunale l'incarico ad un legale per il recupero delle somme dovute, di fatto a tutt'oggi comunque non ancora incassate per la mancata notifica degli atti di precetto.

10. CONCLUSIONI.

Sulla scorta di quanto emerso in sede ispettiva, occorre valutare se il quadro fin qui delineato risulti tale da integrare i presupposti concretizzanti una o più delle fattispecie indicate dall'art. 143, comma 1, del TUEL., che si rinvengono nei cosiddetti "elementi sintomatici", dai quali si possa ragionevolmente desumere la sussistenza di un collegamento e/o condizionamento della criminalità organizzata nella vita dell'ente.

In particolare, i consigli comunali e provinciali sono sciolti laddove emergano elementi concreti, univoci e rilevanti su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare ovvero forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

Nello specifico, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il collegamento, diretto o indiretto, si configura alla stregua di un legame tra l'istituzione pubblica e il sodalizio criminale, sicché la prima possa dirsi contigua al secondo, mentre il condizionamento si definisce come una relazione unilaterale attraverso cui il gruppo mafioso incide sulle determinazioni dell'ente, orientandolo ai propri fini e sviandolo dall'interesse pubblico.

Il fenomeno del condizionamento, inoltre, può assumere una declinazione "genetica", consistente nell'influenza delle organizzazioni criminali nella formazione degli organi comunali (attraverso l'appoggio elettorale, l'imposizione di nomi in giunta o in altri organismi che fanno capo all'ente locale, ecc.) ovvero "funzionale", che si esplica nei confronti dell'attività di governo dell'ente (ad esempio, attraverso pressioni ed ingerenze nella gestione amministrativa).

Deve trattarsi, pertanto, di un quadro sintomatico plurimo, caratterizzato da elementi convergenti nella direzione di un collegamento e/o condizionamento, in un'ottica inferenziale complessiva fondata sul principio dell'*id quod plerumque accidit*, tale da giustificare l'adozione di una misura che *"non ha natura di provvedimento di tipo sanzionatorio ma preventivo, con eminente finalità di salvaguardia dell'amministrazione pubblica di fronte alla pressione e all'influenza della criminalità organizzata e la possibilità di dare peso anche a situazioni non traducibili in addebiti personali, ma tali da rendere plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell'esperienza, l'ipotesi di una possibile soggezione degli amministratori alla criminalità organizzata"* (Cons. Stato, Sez. III, n. 5970/2018), come accade, ad esempio in presenza di *"vincoli di parentela o di affinità, rapporti di amicizia o di affari, frequentazioni e ciò pur quando il valore indiziario degli elementi raccolti non sia sufficiente per l'avvio dell'azione penale o per l'adozione di misure individuali di prevenzione"* (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1547/2011).

In particolare, quanto ai legami familiari, il giudice amministrativo ha precisato che *"i legami parentali costituiscono un indice importante per valutare la sussistenza di condizionamenti mafiosi, ma a condizione che siano effettivamente legami e cioè siano connotati da attivi comportamenti di solidarietà e cointeressenza"* (Cons. Stato, Sez. III, n. 4792/2015).

La misura dello scioglimento non esige, dunque, *"né la prova della commissione di reati da parte degli amministratori né che i collegamenti tra l'Amministrazione e le organizzazioni criminali siano pienamente provati, essendo sufficiente, invece, un'articolata serie di indizi sul collegamento, ovvero sull'influenza tra l'Amministrazione e i sodalizi criminali, restando comunque determinanti, da un lato, l'accertata o notoria diffusione della criminalità organizzata sul territorio interessato e, dall'altro, le precarie condizioni di funzionalità dell'ente in conseguenza del condizionamento criminale"* (TAR Lazio, Roma, Sez. I, n. 8670/2013; in senso conforme Cons. Stato, Sez. III, n. 1266/2012).

In relazione a tanto, l'indagine svolta ha preso in esame, innanzitutto, il contesto territoriale e la cornice criminale del Comune di Quindici, ove risultano ben radicati, da tempo, i clan OMISSIS e OMISSIS, per poi analizzare la posizione degli amministratori e dei dipendenti dell'ente.

Come si è detto, oltre ad alcuni precedenti di polizia, per la metà degli amministratori, espressione sia della maggioranza che della minoranza, sono emersi legami di parentela e rapporti di frequentazione con esponenti apicali, soggetti appartenenti o comunque vicini al clan OMISSIS e al clan OMISSIS. Analoghi riscontri sono emersi anche per alcuni dipendenti in servizio presso il Comune di Quindici, nonché per il Nucleo di valutazione, nominato in via fiduciaria dal OMISSIS e in carica dal 2017 ad oggi, anch'egli imparentato con esponenti del clan OMISSIS.

Un focus specifico è stato, poi, dedicato alla figura del OMISSIS, allo scopo di evidenziarne le frequentazioni con soggetti controindicati e legati da stretti rapporti di parentela con il clan OMISSIS - tra i quali le famiglie OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS / OMISSIS - nonché le cointeressenze, anche economiche, che hanno interferito con l'andamento gestionale afferente alle procedure contrattuali dell'ente.

L'aspetto che maggiormente connota la sintomaticità del contesto in disamina - all'interno di un contesto territoriale permeato dalla diffusa presenza della criminalità organizzata - è, pertanto, la prossimità dei protagonisti della vita politica e, in particolare, del OMISSIS e degli altri amministratori sopra menzionati ad ambienti contigui alla criminalità organizzata, sia per legami di parentela o frequentazioni con soggetti controindicati ai fini antimafia, sia per interessi e/o cointeressenze affaristiche, comprovata anche dal sostegno elettorale espresso da tali soggetti in occasione della raccolta delle sottoscrizioni in favore della lista "OMISSIS", guidata dallo stesso OMISSIS, ma anche della partecipazione, in forma pubblica e visibile agli occhi della cittadinanza, ai festeggiamenti spontanei all'indomani dell'affermazione della predetta lista dopo le elezioni di settembre 2020.

Particolare rilievo assume, come chiarito, la posizione del OMISSIS, che risulta altresì coinvolto in un procedimento penale concernente le cosiddette "false residenze", per il quale è stato rinviato a giudizio dal GUP presso il Tribunale di Avellino in concorso con altre 14 persone, tra cui OMISSIS, cugina di primo grado di OMISSIS, già reggente dell'omonima organizzazione camorristica.

In tale contesto, sono state riscontrate irregolarità nei procedimenti di trasferimento di residenza avvenuti tra i 120 e i 30 giorni prima delle consultazioni elettorali di settembre 2020, che hanno visto la riaffermazione del OMISSIS, attraverso una ingerenza dello stesso - con una singolare disposizione, poi disapplicata subito dopo l'esito elettorale - nell'attività gestionale ordinariamente di competenza dell'Ufficio Anagrafe e della Polizia Municipale, finalizzata, con ogni probabilità, a trarre vantaggio nell'ambito della competizione elettorale e ad assicurarsi la continuità nella gestione dell'Amministrazione comunale di Quindici.

Proseguendo nell'analisi, si rileva che il quadro emerso all'esito degli accertamenti espletati ha evidenziato un'attività amministrativa non sempre improntata a criteri di legalità e di trasparenza, caratterizzata da una diffusa *mala gestio*, con un apparato burocratico incapace di contrapporsi alle illecite ingerenze, compromissioni e condizionamenti esterni; situazione che ha, di fatto, favorito soggetti collegati ai clan OMISSIS e OMISSIS, compromettendo la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi dell'ente e la funzionalità dei servizi, con grave pregiudizio per l'ordine pubblico economico, la libera concorrenza tra le imprese ed il buon andamento della pubblica amministrazione, a dimostrazione di quanto la gestione della cosa pubblica – per il tramite della vita dell'ente - in questa nuova fase rappresenti un'occasione di incontro e non più di scontro tra i due clan egemoni sul territorio.

A tal fine, per quanto riguarda gli affidamenti di lavori, servizi e forniture nel periodo 2015/2023, corrispondente ai due mandati dell'amministrazione guidata dal OMISSIS, gli approfondimenti effettuati hanno permesso di evidenziare una serie di irregolarità ed elementi disfunzionali nelle procedure, propri di un'azione amministrativa confusa e inadeguata a garantire a pieno gli interessi della collettività, con l'utilizzo improprio e prevalente della modalità dell'affidamento diretto sempre alle medesime ditte appartenenti al contesto territoriale di riferimento, in continuità con quanto emerso nei due precedenti casi di scioglimento del consiglio comunale di Quindici nel 1993 e 2002. Ciò, unitamente all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi, alla mancanza di trasparenza nelle procedure per gli affidamenti, all'effettuazione di pagamenti privi di documenti giustificativi e di verifiche sulla regolare esecuzione, con il risultato di indirizzare gli affidamenti verso imprese "di comodo".

Dai riscontri effettuati, le imprese avvantaggiate sono risultate collegate sia al clan OMISSIS (la società di costruzioni OMISSIS ritenuto "fiancheggiatore" del clan OMISSIS; l'Azienda Agricola OMISSIS di OMISSIS, figlio di OMISSIS affiliato al clan OMISSIS e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. perché ritenuto dall'A.G. "persona pericolosa ai sensi della legge antimafia"; il geometra OMISSIS, collegato da stretti rapporti di parentela con esponenti apicali del clan OMISSIS) sia al clan OMISSIS (la ditta OMISSIS, il cui titolare OMISSIS, peraltro sottoscrittore della lista civica "OMISSIS" con candidato OMISSIS, è il nipote di OMISSIS detto "OMISSIS" e di OMISSIS detto "OMISSIS", figure apicali del clan OMISSIS; le ditte OMISSIS e OMISSIS. di OMISSIS, collegato da rapporti di parentela con la famiglia del citato OMISSIS e con il clan OMISSIS; la Soc. OMISSIS, che annoverava, tra i propri dipendenti, OMISSIS, poi eletto OMISSIS nella lista capeggiata dal OMISSIS e fratello di soggetti affiliati al clan OMISSIS, il cui rappresentante legale è OMISSIS, figlio di OMISSIS, ucciso a colpi d'arma fuoco in un agguato con modalità camorristiche.

In tutti i casi considerati sono stati ampiamente disattesi i principi di trasparenza, rotazione, non discriminazione, parità di trattamento e adeguata pubblicità enunciati dall'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 50/2016 e, in più di un'occasione, è stata accertata l'ingerenza del OMISSIS, che, sostituendosi senza alcuna motivazione al responsabile dell'area competente, risulta aver sottoscritto determinazioni di affidamento e liquidazione, rientranti nella sfera di competenza degli organi gestionali.

Inoltre, nel caso delle ditte OMISSIS e OMISSIS, che operano in settori ritenuti maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, le società non sono risultate iscritte nelle white list delle Prefetture competenti. Pertanto, il Comune di Quindici ha affidato i servizi in questione senza previamente verificare il requisito, obbligatorio e cogente, dell'iscrizione in white list, e, nel caso della Soc. OMISSIS, senza accertare

neppure l'iscrizione, anch'essa obbligatoria, nell'Albo Nazionale Gestori Ambientali istituito presso il Ministero dell'Ambiente, al quale la predetta società si è iscritta solamente due anni dopo l'affidamento del servizio.

Gli accertamenti esperiti nei confronti dei soggetti che, a vario titolo, sono stati attori della vita amministrativa dell'Ente negli ultimi anni, nonché la disamina degli atti amministrativi adottati nel periodo di riferimento, denotano, pertanto, un contesto di collegamento e condizionamento da parte della criminalità organizzata, mediante l'utilizzo della struttura amministrativa per il perseguimento di fini contrastanti con l'interesse pubblico.

Premesso quanto sopra, vanno svolte poi ulteriori considerazioni in merito all'atteggiamento serbato dal Consiglio comunale che, nel corso degli anni ed anche di recente, ha assistito passivamente al verificarsi dei fatti e delle circostanze sopra illustrati.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha precisato che "*lo scioglimento del consiglio comunale può essere legittimamente disposto anche per l'inadeguatezza degli organi di vertice politico-amministrativo a svolgere i compiti di vigilanza e di controllo nei confronti della burocrazia e dei gestori di pubblici servizi appaltati dal Comune*" (Tar Lazio, Roma, sentenza n. 9544 del 24 settembre 2018; in senso conforme cfr. altresì T.A.R. Lazio-Roma, Sezione I, sentenza 16 novembre 2020, n. 11940). Ne consegue che "*amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento non sono soltanto coloro i quali hanno favorito con condotte commissive i fenomeni di infiltrazione mafiosa, ma possono essere anche coloro i quali, a causa di condotte omissive, beninteso sempre in presenza dei detti collegamenti ovvero forme di condizionamento, non abbiano adottato le misure idonee a bonificare l'ambiente*". Ciò vale in misura maggiore per chi ricopre la carica OMISSIS, per il quale la trasgressione di questi doveri di vigilanza non solo è capace di determinare una situazione di cattiva gestione dell'amministrazione comunale, ma rende possibili ed agevola ingerenze al suo interno delle associazioni criminali, finendo per creare le condizioni per un asservimento dell'amministrazione municipale agli interessi malavitosi.

Nel caso del Comune di Quindici, oltre alle considerazioni già svolte in precedenza, si è avuto modo di accertare una condotta omissiva da parte del OMISSIS nel sovraintendere e vigilare l'erogazione di servizi pubblici essenziali (come avvenuto in occasione della chiusura degli uffici comunali disposta dal OMISSIS in segno di lutto per il decesso della madre del OMISSIS, ivi compresi quelli di interesse statale afferenti allo stato civile e all'anagrafe) e, d'altro canto, una ingerenza nell'ambito dell'attività gestionale dell'ente, concretizzatasi anche per quanto concerne la gestione del patrimonio edilizio, sia pubblico che privato, che ha comportato indebiti vantaggi per soggetti appartenenti, collegati o comunque vicini ai sodalizi criminali del territorio, a discapito della generalità dei cittadini, come sul tema dell'edilizia residenziale pubblica o nel caso dell'attività urbanistico-edilizia privata. In entrambi i settori, infatti, si è registrata una situazione di illegalità diffusa - tollerata e, a tratti, favorita dal OMISSIS e dagli assessori esterni ai lavori pubblici/urbanistica - che ha garantito un ingiusto vantaggio a soggetti esponenti o collegati ai sodalizi criminali, compromettendo, nel caso degli alloggi ERP, le legittime aspettative dei cittadini che avrebbero avuto diritto all'assegnazione degli immobili e ingenerando un senso di sfiducia nelle Istituzioni, cui si è aggiunto il danno patrimoniale per l'ente, atteso che né i canoni dovuti per l'occupazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica né gli importi dovuti a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per gli abusi edilizi commessi sono stati mai versati, con un pregiudizio per l'intera cittadinanza.

Circostanza vieppiù grave in considerazione dello stato di dissesto finanziario in cui versa l'ente a seguito della dichiarazione di dissesto intervenuta con deliberazione di consiglio comunale n. 10 dell'11.08.2015.

Ancora sul tema della gestione del patrimonio comunale, appaiono sintomatiche sia la vicenda relativa al locale commerciale ubicato in OMISSIS, di proprietà dell'ente, concesso in locazione alla società "OMISSIS.", sia l'affidamento del bene immobile sito in località OMISSIS noto come "Villa OMISSIS", confiscato alla criminalità organizzata e, segnatamente, a OMISSIS detto ""OMISSIS". A fronte di tutto quanto sopra descritto, alcuna attività di vigilanza e di controllo è stata posta in essere da parte dell'organo consiliare.

In altre parole, nel caso del Comune di Quindici, il mancato effettivo esercizio del potere di controllo da parte degli amministratori ha lasciato ampio spazio ai sodalizi criminali che, negli ambiti presi in considerazione nella presente relazione, hanno potuto trarre vantaggi e profitti da un quadro di generale asservimento, diretto e indiretto, ai propri interessi, favorito dall'incapacità dell'organo consiliare e della struttura burocratica di porre in essere alcuna forma di intervento e di attivare adeguati meccanismi di difesa dell'interesse pubblico.
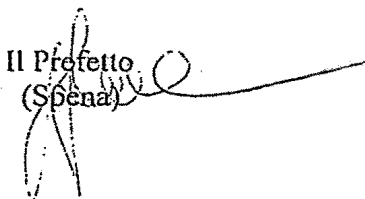
Da tutto ciò scaturisce un fondato quadro indiziario, che è stato oggetto di specifica analisi anche in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunitosi il 20 dicembre u.s., allargato alla partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino e del Sostituto Procuratore delegato dal Procuratore della Repubblica con compiti di coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, unitamente ai componenti della Commissione di Accesso.

Tutti i componenti del Comitato, nel condividere i risultati dell'attività di accesso ispettivo, hanno unanimemente ritenuto che quest'ultima ha permesso di accertare, anche in prospettiva futura, il pericolo di permeabilità dell'ente a logiche di tipo criminale, in conseguenza della rilevata sussistenza di fattori di inquinamento nella vita politica e amministrativa del Comune dovuti all'elemento parentale, alle frequentazioni e alle cointeressenze con soggetti contigui ai clan camorristici, in grado di condizionare la libera formazione della volontà degli organi elettivi e la funzionalità dei servizi e di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, con particolare riferimento al settore degli affidamenti di lavori pubblici, servizi, forniture, dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, al fenomeno delle occupazioni abusive di immobili e dell'abusivismo edilizio, tutti particolarmente sintomatici di un asservimento della "gestione della cosa pubblica" agli interessi della criminalità organizzata.

Pertanto, volendo rassegnare le proprie conclusioni, si ritiene effettivamente sussistente – nel caso di specie - un oggettivo e radicato quadro di collegamento o di contiguità tra l'Amministrazione ed ambienti controindicati, connotato dalle caratteristiche di concretezza, univocità e rilevanza ritenute sintomatiche dall'art. 143 del TUEL, a fronte del quale si rendono necessarie idonee forme di prevenzione.

In relazione a tanto, si rimette alla valutazione della S.V. l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Quindici ai sensi dell'art. 143, commi 1 e 2, del TUEL.

Avellino, 27/12/2023.

Il Prefetto
(Spena)

24A02115

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 aprile 2024.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 ottobre al 10 novembre 2023, nel territorio della Provincia di Brescia.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 15 APRILE 2024

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che nei giorni dal 20 ottobre al 10 novembre 2023 il territorio della Provincia di Brescia è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno causato, esondazioni, movimenti franosi, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, alla rete dei servizi essenziali, agli edifici pubblici e privati, nonché l'evacuazione di alcune famiglie dalle loro abitazioni;

Viste le note della Regione Lombardia del 1° dicembre 2023, del 19 dicembre 2023 e del 2 febbraio 2024;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni dal 24 al 26 gennaio 2024 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile unitamente ai tecnici della Regione Lombardia e degli enti interessati;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Lombardia;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 29 marzo 2024;

Sulla proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 ottobre al 10 novembre 2023 nel territorio della Provincia di Brescia.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 4.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
MELONI

24A02131

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 17 aprile 2024.

Designazione del laboratorio Agenzia regionale protezione ambientale Marche, in Macerata, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella Parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023, registrata all'UCB il 28 febbraio 2023 al n. 120, come modificata dal decreto direttoriale prot. n. 0209373 del 18 aprile 2023 e, da ultimo, dal decreto direttoriale prot. n. 292992 del 7 giugno 2023, registrato all'UCB in data 12 giugno 2023 al n. 371, con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale di questa Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Vista la richiesta presentata in data 27 dicembre 2023 dal laboratorio Agenzia regionale protezione ambientale Marche (ARPAM), sito in via Federico II n. 41 - Villa Potenza - 62100 Macerata (MC), acquisita in data 28 dicembre 2023 al progressivo 704839, volta ad ottenere la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Accertato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 dicembre 2023 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di Accredia - l'ente italiano di accreditamento;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European cooperation for accreditation;*

Rilevato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rilascio della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Agenzia regionale protezione ambientale Marche (ARPAM), sito in via Federico II n. 41 - Villa Potenza - 62100 Macerata (MC), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino all'8 dicembre 2027 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Agenzia regionale protezione ambientale Marche (ARPAM) perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione e sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 aprile 2024

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04B R2009
Piombo/Lead, Rame/Copper, Zinco/Zinc	OIV-MA-AS323-07 R2010

24A02101

DECRETO 17 aprile 2024.

Designazione del Laboratorio di sanità pubblica ASP di Trapani, in Casa Santa Erice, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/1993;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 16, comma 1, che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 e l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, registrata all'UCB il 13 marzo 2020 al n. 222, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, al fine di garantire la continuità amministrativa, sono autorizzati per gli atti di gestione di ordinaria amministrazione a far data dal 2 marzo 2020;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023, registrata all'UCB il 28 febbraio 2023 al n. 120, come modificata dal decreto direttoriale prot. 0209373 del 18 aprile 2023 e, da ultimo, dal decreto direttoriale prot. 292992 del 7 giugno 2023, registrato all'UCB in data 12 giugno 2023 al n. 371, con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale di questa Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visti i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022 nn. 2022/2014/UE e 2022/2015/UE che stabiliscono norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;

Vista la richiesta presentata in data 21 dicembre 2023 dal laboratorio Laboratorio di sanità pubblica ASP di Trapani, sito in viale della Provincia s.n. c. c/o Cittadella della salute - 91016 - Casa Santa Erice (TP), volta ad ottenere la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto, acquisita in data 28 dicembre 2023 al progressivo 705879;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 21 maggio 2020 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di Accredia - l'ente italiano di accreditamento;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rilascio della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il Laboratorio di sanità pubblica ASP di Trapani, sito in viale della Provincia s.n.c. c/o Cittadella della salute - 91016 - Casa Santa Erice (TP), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 19 marzo 2024 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il Laboratorio di sanità pubblica ASP di Trapani perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per cui il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 aprile 2024

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Indice di perossidi/ Peroxide index, Numero di perossidi/ Peroxide value	COI/T.20/Doc n 35/rev 1 2017
Oli d'oliva/Olive oils, Oli di sansa/Olive pomace oils	Acidi grassi liberi/Free fatty acids
Oli d'oliva/Olive oils, Oli di sansa/Olive pomace oils	Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto/UV spectrophotometric analysis, DeltaK/DeltaK, K232/K232, K264/K264, K268/K268, K270/K270, K272/K272

24A02102

DECRETO 17 aprile 2024.

Rinnovo e modifica del decreto 19 luglio 2017, con il quale al laboratorio Bioqualità di Icardi Laura, in Guarene, è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 16, comma 1 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11, e l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, registrata all'UCB il 13 marzo 2020 al n. 222, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, al fine di garantire la continuità amministrativa, sono autorizzati per gli atti di gestione di ordinaria amministrazione a far data dal 2 marzo 2020;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023, registrata all'UCB il 28 febbraio 2023 al n. 120, come modificata dal decreto direttoriale prot. 0209373 del 18 aprile 2023 e, da ultimo, dal decreto direttoriale prot. 292992 del 7 giugno 2023, registrato all'UCB in data 12 giugno 2023 al n. 371, con la quale i titolari degli Uffici di livello dirigenziale non generale di questa direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visti i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022 numeri 2022/2014/UE e 2022/2015/UE che stabiliscono norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimicofisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;

Visto il decreto del 19 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 184 dell'8 agosto 2017, con il quale al laboratorio Bioqualità di Icardi Laura, sito in Corso Asti 27 - 12050 Guarene (CN), è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 25 gennaio 2024, acquisita in data 25 gennaio 2024 al progressivo

37564, e contestuale comunicazione di variazione della denominazione in: Bioqualità S.r.l.;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito *EA - European Cooperation for Accreditation*;

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 17 gennaio 2024 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di Accredia - l'ente italiano di accreditamento;

Ritenuta la necessità di rinnovare la designazione e variare la denominazione al laboratorio Bioqualità di Icardi Laura in: Bioqualità S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Bioqualità di Icardi Laura, sito in Corso Asti 27 - 12050 Guarene (CN), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto, e la sua denominazione è modificata in: Bioqualità S.r.l.

Art. 2.

La designazione ha validità fino all'11 luglio 2025 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Bioqualità S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è stato designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 aprile 2024

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Indice di perossidi/Peroxide index, numero di perossidi/Peroxide value (0,1 - 30 meqO2/kg)	COI/T.20/Doc n 35/rev 1 2017
Acidi grassi liberi/Free fatty acids (0,01 - 7,5% acido oleico)	COI/T.20/Doc n 34/rev 1 2017

24A02103

DECRETO 17 aprile 2024.

Rinnovo e modifica del decreto 19 luglio 2017, con il quale al laboratorio Bioqualità di Icardi Laura, in Guarene, è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023, registrata all'UCB il 28 febbraio 2023 al n. 120, come modificata dal decreto direttoriale prot. 0209373 del 18 aprile 2023 e, da ultimo, dal decreto direttoriale prot. 292992 del 7 giugno 2023, registrato all'UCB in data 12 giugno 2023 al n. 371, con la quale i titolari degli Uffici di livello dirigenziale non generale di questa Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del 19 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 186 del 10 agosto 2017, con il quale al laboratorio Bioqualità di Icardi Laura, sito in corso Asti 27 - 12050 Guarene (CN), è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 25 gennaio 2024, acquisita in data 25 gennaio 2024 al progressivo 37564, e contestuale comunicazione di variazione della denominazione in: Bioqualità S.r.l.;

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 17 gennaio 2024 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di Accredia - l'ente italiano di accreditamento;

Accertato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European cooperation for accreditation*;

Ritenuta la necessità di rinnovare la designazione e variare la denominazione al laboratorio Bioqualità di Icardi Laura in: Bioqualità S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Bioqualità di Icardi Laura, sito in corso Asti 27 - 12050 Guarene (CN), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto, e la sua denominazione è modificata in: Bioqualità S.r.l.

Art. 2.

La designazione ha validità fino all'11 luglio 2025 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Bioqualità S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è stato designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 aprile 2024

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
pH/pH	OIV-MA-AS313-15 R2011

24A02104

DECRETO 17 aprile 2024.

Designazione del laboratorio Biosearch S.r.l., in Aragona, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/1993;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 16, comma 1, che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 e l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, registrata all'UCB il 13 marzo 2020 al n. 222, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, al fine di garantire la continuità amministrativa, sono autorizzati per gli atti di gestione di ordinaria amministrazione a far data dal 2 marzo 2020;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023, registrata all'UCB il 28 febbraio 2023 al n. 120, come modificata dal decreto direttoriale prot. 0209373 del 18 aprile 2023 e, da ultimo, dal decreto direttoriale prot. 292992 del 7 giugno 2023, registrato all'UCB in data 12 giugno 2023 al n. 371, con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale di questa Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visti i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022 nn. 2022/2014/UE e 2022/2015/UE che stabiliscono norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;

Vista la richiesta presentata in data 18 dicembre 2023 dal laboratorio Biosearch S.r.l., sito in viale Mediterraneo s.n.c. Area ASI - 92021 - Aragona (AG), volta ad ottenere la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto, acquisita in data 28 dicembre 2023 al progressivo 704822;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 novembre 2021 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di Accredia - l'ente italiano di accreditamento;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rilascio della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Biosearch S.r.l., sito in viale Mediterraneo s.n.c. Area ASI - 92021 - Aragona (AG), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 12 dicembre 2025 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Biosearch S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per cui il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 aprile 2024

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidi grassi liberi/Free fatty acids	COI/T.20/Doc n 34/rev 1 2017
Indice di perossidi/Peroxide index, Numero di perossidi/Peroxide value	COI/T.20/Doc n 35/rev 1 2017

24A02105

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PROVVEDIMENTO 24 aprile 2024.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024. (Documento n. 7).

(Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 24 aprile 2024)

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Premesso che:

con decreto del Ministro dell'interno del 10 aprile 2024 sono state fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali delle regioni a statuto ordinario, nonché dei consigli circoscrizionali, con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 23 e 24 giugno 2024;

con decreto del Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 6 del 13 marzo 2024, sono state fissate per il giorno 26 maggio 2024 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali in tre Comuni della Provincia di Bolzano e in cinque Comuni della Provincia di Trento, con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 8 e 9 giugno 2024, nonché sono state fissate le consultazioni per l'elezione diretta dei consigli circoscrizionali in un Comune della Provincia di Trento;

con decreto n. 17103/GRFVG dell'11 aprile 2024 dell'Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sono state fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali;

con decreto del Presidente della Regione autonoma Sardegna n. 21 dell'11 aprile 2024 sono state fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché degli organi delle Municipalità, con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 23 e 24 giugno 2024;

con decreto assessoriale n. 69 del 10 aprile 2024 dell'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione autonoma Sicilia sono state fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 23 e 24 giugno 2024;

con decreto del Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 120 del 14 marzo 2024 sono state fissate per il giorno 19 maggio 2024 le consultazioni per l'elezione diretta del sindaco e del vice sindaco, nonché dei consiglieri comunali di un Comune, con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 2 giugno 2024;

Visti:

quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le Tribune, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 4 del testo unico per fornitura dei servizi media audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;

il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante il «Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali»;

la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante «Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali»;

la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale»;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

il decreto del Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 10 febbraio 2005, n. 1/L, recante il «Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 17 del 18 marzo 2013 e dal decreto del Presidente della Regione n. 85 del 22 dicembre 2014»;

la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1, recante «Modifica dell'art. 13 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1»;

la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, recante la «Legge elettorale regionale» e successive modifiche e integrazioni;

la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante «Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49»;

la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante «Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14»;

la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale»;

la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante «Disposizioni in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49 del 1995»;

la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2013, n. 19, recante «Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale n. 28/2007 in materia di elezioni regionali»;

lo statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modifiche;

la legge della Regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante «Indizione delle elezioni comunali e provinciali»;

la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo statuto della Regione siciliana;

il decreto del presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della Regione siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante «Approvazione del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana»;

la legge della Regione siciliana 3 giugno 2005, n. 7, recante «Nuove norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei Consigli provinciali e comunali»;

la legge della Regione siciliana 5 aprile 2011, n. 6, recante «Modifica di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali»;

la legge della Regione siciliana 10 aprile 2013, n. 8, recante «Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere»;

la legge regionale della Regione siciliana 24 marzo 2014, n. 8, recante «Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane»;

la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo statuto speciale della Regione autonoma della Valle d'Aosta, e successive modificazioni;

la legge della Regione Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante «Disposizioni in materia di elezioni comunali», come modificata dalla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e dalla legge regionale 6 dicembre 2019, n. 18;

la legge della Regione Valle d'Aosta 24 ottobre 1997, n. 34, recante «Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale. Votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche», come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 23 novembre 2009, n. 39;

Rilevato, con riferimento a quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della delibera sulla comunicazione politica e i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto dell'intero corpo elettorale nazionale;

Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

Consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni e tenuto conto della relativa delibera per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024, con particolare riferimento all'attività di monitoraggio e modalità di contraddittorio nonché ai criteri di valutazione;

Dispone:

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni comunali e circoscrizionali, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio, fissate per le date di cui in premessa, e si applicano su tutto il territorio nazionale.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle consultazioni di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni Rai relative alla presente tornata elettorale di cui all'art. 2, che hanno luogo esclusivamente in sede regionale, sono organizzate e programmate a cura della Testata Giornalistica Regionale, ove sia previsto il rinnovo di un consiglio comunale di un capoluogo di provincia.

Art. 2.

Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale e provinciale della Rai per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali in comuni che siano capoluogo di provincia ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'art. 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'art. 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui all'art. 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'art. 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo art. 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 35 del testo unico dei servizi dei media audiovisivi approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208. È indispensabile garantire, laddove il format della trasmissione preveda l'intervento di un giornalista o di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell'oggettività dell'informazione stessa, garantendo in ogni caso la verifica terza e puntuale di dati e informazioni emersi dal confronto, fermo restando il contrasto alla disinformazione;

d) in tutte le altre trasmissioni della Rai non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, resta fermo per le trasmissioni della programmazione radiotelevisiva nazionale della Rai l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli articoli 4 e 6 del testo unico dei servizi di media audiovisivi di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e nella legge 22 febbraio 2000, n. 28. In particolare, i telegiornali e i programmi di approfondimento informativo, qualora in

essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto della presente delibera, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici competitori.

3. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'art. 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera.

Art. 3.

Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla Rai

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma, nelle regioni e interessate dalle consultazioni elettorali, trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli comunali o delle singole componenti del gruppo misto.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) ai candidati alla carica di sindaco di comuni capoluogo di provincia;

b) alle liste o alle coalizioni di liste di candidati per l'elezione dei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *a)* e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b)*.

6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di sindaco di cui al comma 4, lettera *a)*, le trasmissioni di comunicazione politica garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.

7. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di più puntate della medesima trasmissione, ovvero, ove non sia possibile, di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

Art. 4.

Informazione

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, compresi i programmi informativi diffusi nella sezione video delle testate giornalistiche on line della società concessionaria soggetti al campo di applicazione dell'art. 2 del regolamento approvato con delibera Agcom n. 295/23/CONS, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo di cui al comma 1 debbono garantire la presenza paritaria, anche in riferimento alle diverse fasce di ascolto, coerentemente con quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'art. 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. Nel caso delle rassegne stampa, i conduttori, nella selezione ed esposizione dei quotidiani e dei periodici, nonché delle notizie e degli editoriali, si impegnano a fornire una rappresentazione equilibrata del dibattito politico in tali fonti. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2-*bis*. Il principio della parità di trattamento nei programmi di informazione, stabilito dall'art. 5 della legge n. 28 del 2000, per i soggetti politici di cui all'art. 3 della presente delibera è realizzato in modo tale che ciascuno di questi abbia analoghe opportunità di ascolto.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti

politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. Qualora il *format* del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parità delle presenze tra i diversi soggetti politici in competizione, che è tenuto a rendere pubbliche entro cinque giorni dall'entrata in vigore della presente delibera.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000, e dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

4-*bis*. Ove la Rai trasmetta la diretta di convegni o di comizi elettorali di un soggetto politico deve garantire la messa in onda delle dirette anche degli altri soggetti in competizione al fine di garantire la parità di trattamento. In particolare, nell'ultimo giorno di campagna elettorale, le dirette potranno essere consentite solo se saranno garantiti spazi adeguati a tutti i soggetti politici in competizione.

4-*ter*. Le eventuali dirette di convegni o di comizi elettorali messi in onda sul canale Rainews, saranno precedute da idonea sigla.

4-*quater*. La parità di trattamento all'interno dei programmi di cui al comma 1 è garantita anche tenendo conto della collocazione oraria delle trasmissioni e degli ascolti. I tempi dei soggetti sono valutati anche considerando la visibilità dei soggetti politici a seconda delle fasce orarie in cui l'esposizione avviene, sulla base degli ascolti registrati dall'Auditel (*audience*).

4-*quinquies*. In particolare, la visibilità è calcolata considerando un indicatore ricavato dal rapporto tra gli ascolti medi registrati da ciascuna rete Rai nel mese di marzo 2024, per ciascuna fascia oraria e gli ascolti medi registrati dal totale della platea televisiva nell'intera giornata. Ad ogni fascia oraria corrisponderà quindi un diverso indicatore. I tempi fruiti dai soggetti politici nelle varie fasce orarie sono rapportati all'indicatore della corrispondente fascia oraria al fine di ottenere il valore finale riparametrato del tempo rilevato. Ai fini della trasparente applicazione del calcolo della visibilità, il valore numerico degli indicatori sarà messo a disposizione della Rai contestualmente all'entrata in vigore della presente delibera.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

6-*bis*. La coincidenza territoriale e temporale della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali fa sì che i medesimi esponenti politici possano prendere parte alle diverse campagne elettorali e dunque possano intervenire nelle trasmissioni di informazione Rai con riferimento sia alla trattazione di tematiche di rilievo nazionale sia alla trattazione di tematiche di rilievo locale. Al fine di assicurare il rigoroso rispetto dei principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche, la Rai ha pertanto l'obbligo di porre particolare cura nella realizzazione dei servizi giornalistici politici, garantendo oggettive condizioni di parità di trattamento tra soggetti che concorrono alla stessa competizione elettorale.

6-*ter*. Qualora la Rai intenda trasmettere trasmissioni dedicate al confronto tra gli esponenti di vertice delle forze politiche devono assicurare una effettiva parità di trattamento tra tutti i predetti esponenti. Il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni dello stesso programma, organizzate secondo le stesse modalità e con le stesse opportunità di ascolto.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 5.

Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste

1. Nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito web, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione on line per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate on line sui principali siti di video *sharing* gratuiti.

5-*bis*. I notiziari informano, nelle due settimane che precedono il voto, sulle modalità dello stesso.

Art. 6.

Tribune elettorali

1. La Rai organizza e trasmette nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nelle fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 3.

3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 3, commi 7 e 9.

5. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per la carica di sindaco nei comuni capoluogo di provincia.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

8. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi regionali della Rai di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'art. 10.

11-*bis*. La Rai garantisce che tutti gli aventi diritto possano partecipare alle tribune elettorali negli stessi orari, eventualmente prevedendo una turnazione laddove gli orari di trasmissione fossero diversi.

Art. 7.

Messaggi autogestiti

1. Dalla data di presentazione delle candidature, la Rai trasmette, nelle regioni e province autonome interessate dalla consultazione elettorale, messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della presente delibera.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti, in pari misura, tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 4.

3. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della Rai viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'art. 10 della presente delibera.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alle sedi regionali della Rai interessate dalle consultazioni elettorali entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se proveniente da una coalizione, dal candidato a sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nelle sedi regionali.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera *a)*, la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati. La Rai garantisce che tutti gli aventi diritto possano usufruire degli spazi autogestiti negli stessi orari, eventualmente prevedendo una turnazione laddove gli orari di trasmissione fossero diversi.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 8.

Programmi dell'Accesso

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa dall'entrata in vigore della presente delibera fino al termine di efficacia della presente delibera.

Art. 9.

Trasmissioni per persone con disabilità

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui alla presente delibera, la Rai, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

2. I messaggi autogestiti di cui all'art. 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Art. 10.

Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate, nonché la distribuzione della presenza dei soggetti politici invitati per tutto il periodo elettorale, al fine di assicurare una partecipazione equa, bilanciata e pluralistica nell'intero periodo considerato, anche tenendo conto della collocazione oraria della trasmissioni.

2-*bis*. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione la programmazione di massima relativa all'ultima settimana di campagna elettorale, non oltre il venerdì antecedente alla stessa.

3. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito web - con modalità tali da renderli scaricabili - i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gl'indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 11.

Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato

1. Il consiglio d'amministrazione e l'amministratore delegato della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle

indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati. Le misure di riequilibrio devono essere realizzate nell'ambito della medesima trasmissione e nella medesima fascia oraria, ovvero, ove questo non sia possibile, in altra trasmissione, purché questa abbia analoghe opportunità di ascolto.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 11 - *bis*

Tutela del pluralismo sulle piattaforme on-line e sui canali social della Rai

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di tutela del pluralismo, della libertà di espressione, dell'imparzialità, indipendenza, e obiettività dell'informazione nonché ad adottare misure di contrasto ai fenomeni di disinformazione, la Concessionaria applica anche ai propri canali social e alle proprie piattaforme online, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La Presidente: FLORIDIA

24A02196

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di 2,4-diclorobenzil alcool 1,2 mg; amilmetacresolo 0,6 mg, «Benagol».

Estratto determina AAM/PPA n. 243/2024 del 5 aprile 2024

Autorizzazione variazione e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata la variazione di Tipo 1AIn, B.II.e.5.a.1. con conseguente immissione in commercio del medicinale BENAGOL nella confezione di seguito indicata:

«pastiglie gusto menta fredda» 24 pastiglie in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 016242291 - base 10 0HHPMM base 32.

Principio attivo: 2,4-diclorobenzil alcool 1,2 mg; amilmetacresolo 0,6. mg.

Codice pratica: N1A/2023/1581.

Titolare A.I.C.: Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Spadolini, 7 cap 20141 Milano, codice fiscale 06325010152.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C–*bis*.

Classificazioni ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OTC (medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01998

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril e Idroclorotiazide Alter».

Estratto determina AAM/PPA n. 245-2024 del 5 aprile 2024

Autorizzazione variazione e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata la variazione B.II.e).5.a).2 con conseguente immissione in commercio del medicinale ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER nella confezione di seguito indicata:

«20 mg + 12,5 mg compresse» 28 compresse in blister AL/OPA/PVC-AL - A.I.C. n. 037545023 (base 10) 13TT1Z (base 32).

Principio attivo: enalapril e idroclorotiazide.

Si autorizza, inoltre, la modifica della descrizione della confezione (011) precedentemente autorizzata, secondo la lista dei termini *standard* della Farmacopea europea, per la descrizione del *blister* come segue:

da:

A.I.C. n. 037545011 «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse;

a:

A.I.C. n. 037545011 «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse in blister AL/OPA/PVC-AL.

Codice pratica: N1B/2023/628.

Titolare A.I.C.: Laboratori Alter S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Egadi n. 7 - CAP 20144 Milano, codice fiscale 04483510964.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazioni ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01999

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di azoto protossido 100%, «Azoto Protossido Air Liquide Sanità».

Estratto determina AAM/PPA n. 252/2024 del 12 aprile 2024

Si autorizza la seguente variazione tipo II C.I.4), modifica dei paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo al fine di allineare gli stampati alla versione più aggiornata del *Company Core Safety Information* (CCSI) e alla versione corrente del QRD *template*, relativamente al medicinale AZOTO PROTOSSIDO AIR LIQUIDE SANITÀ.

Confezioni:

A.I.C. n. 039300037 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio da 3,75 kg;

A.I.C. n. 039300049 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio da 7,50 kg;

A.I.C. n. 039300076 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio da 30 kg;

A.I.C. n. 039300088 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio da 37,5 kg;

A.I.C. n. 039300090 - «gas medicinale liquefatto» pacco bombola da 12 bombole in acciaio da 30 kg;

A.I.C. n. 039300102 - «gas medicinale liquefatto» contenitore criogenico fisso in acciaio da 880 kg;

A.I.C. n. 039300114 - «gas medicinale liquefatto» contenitore criogenico fisso in acciaio da 1600 kg;

A.I.C. n. 039300126 - «gas medicinale liquefatto» contenitore criogenico fisso in acciaio da 3300 kg;

A.I.C. n. 039300138 - «gas medicinale liquefatto» contenitore criogenico fisso in acciaio da 5500 kg.

Codice pratica: VN2/2015/494.

Titolare A.I.C.: Air Liquide Sante (International), con sede legale e domicilio fiscale in 75 Quai D'orsay 75007, Parigi, Francia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02000

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di levetiracetam, «Levetiracetam Zentiva».

Estratto determina AAM/PPA n. 253/2024 del 12 aprile 2024

È autorizzata la variazione tipo IB B.II.e.1.b.1), aggiunta di un confezionamento in flacone HDPE con tappo PE con chiusura di sicurezza per le confezioni da 100 e 200 compresse, con la conseguente immissione in commercio del medicinale LEVETIRACETAM ZENTIVA anche nelle confezioni di seguito indicate.

Confezioni:

«500 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 041147113 (base 10) 177QR9 (base 32);

«500 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 041147125 (base 10) 177QRP (base 32).

Principio attivo: levetiracetam.

Codice pratica: C1B/2022/2842.

Codice di procedura europea: EE/H/0163/002/IB/036.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia s.r.l. (codice fiscale 11388870153) con sede legale e domicilio fiscale in via P. Paleocapa n. 7 - 20121 Milano - Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02001

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio ioduro (131I) GE Healthcare».

Con la determina n. aRM - 53/2024 - 908 del 17 aprile 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della GE Healthcare S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: SODIO IODURO (131I) GE HEALTHCARE;

confezioni:

039083011 - «74 MBQ/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 10 ml;

039083023 - «925 MBQ/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 10 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A02112

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio ioduro (131I) GE».

Con la determina n. aRM - 54/2024 - 908 del 17 aprile 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della GE Healthcare S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: SODIO IODURO (131I) GE;

confezioni:

041793011 - «74 MBQ/ml soluzione orale» 1 flaconcino multidose da 0,5 a 10 ml;

041793023 - «925 MBQ/ml soluzione orale» 1 flaconcino multidose da 1,0 a 10 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A02113

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cialis»

Estratto determina IP n. 219 del 5 aprile 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale CIALIS 10 mg film *coated tablets* 4 *tablets* autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/02/237/001, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: GMM Farma s.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate.

Confezione: «Cialis» 10 mg 4 compresse rivestite con film in blister uso orale.

Codice A.I.C. n.: 047249040 (in base 10) 1F1XNJ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 10 mg di tadalafil;

eccipienti: compressa: lattosio monoidrato, croscaramellosa sodica, idrossipropilcellulosa, cellulosa microcristallina, sodio laurilsolfato, magnesio stearato. Rivestimento con film: lattosio monoidrato, ipromellosa, triacetina, diossido di titanio (E171), ossido di ferro giallo (E172), talco.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Cialis» 10 mg 4 compresse rivestite con film in blister uso orale.

Codice A.I.C. n.: 047249040.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Cialis» 10 mg 4 compresse rivestite con film in blister uso orale.

Codice A.I.C. n.: 047249040.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02116

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma, il 16 dicembre 2016.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma, il 16 dicembre 2016.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 82 del 17 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 188 del 28 luglio 2020.

In conformità a quanto previsto dal suo articolo 29, paragrafo 2, il trattato è entrato in vigore il 28 marzo 2024.

24A02106

Entrata in vigore del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma, il 16 dicembre 2016.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma, il 16 dicembre 2016.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 82 del 17 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 188 del 28 luglio 2020.

In conformità a quanto previsto dal suo articolo 20, paragrafo 1, il trattato è entrato in vigore il 1° novembre 2023.

24A02107

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma, il 29 gennaio 2020.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma, il 29 gennaio 2020.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 39 del 14 aprile 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 102 del 3 maggio 2022.

In conformità a quanto previsto dal suo articolo 12, paragrafo 1, l'accordo è entrato in vigore l'8 marzo 2023.

24A02108

Entrata in vigore del protocollo emendativo dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, fatto a Jerevan, il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan, il 31 luglio 2018.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore del protocollo emendativo dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, fatto a Jerevan, il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan, il 31 luglio 2018.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 78 dell'8 giugno 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 149 del 28 giugno 2023. In conformità a quanto previsto dal suo articolo 4, il protocollo è entrato in vigore il 21 febbraio 2024.

24A02109

Entrata in vigore del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma, il 6 novembre 2023.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma, il 6 novembre 2023.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 14 del 21 febbraio 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2024.

In conformità a quanto previsto dal suo art. 13, paragrafo 1, il Protocollo è entrato in vigore il 25 marzo 2024.

24A02110

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Condizioni e i criteri per l'applicazione ai clienti finali, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di prezzi zonali definiti in base agli andamenti del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 151 del 18 aprile 2024, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono stabilite le condizioni e i criteri per l'applicazione ai clienti finali, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di prezzi zonali definiti in base agli andamenti del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica.

Il testo integrale del decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica https://www.mase.gov.it/energia/energia-elettrica/mercato-elettrico

24A02111

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-099) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00